Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

CENTRALE UNICA ACQUISTI

ALLEGATO 1 al Disciplinare di Gara

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del D.Lgs. 163/06,
e dell'art. 45, commi 3 e seguenti, del d.P.R. 554/99)

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, suddivisa in 20 lotti, volta all'affidamento delle attività di "Manutenzioni edili e affini"

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

Indice

PARTE PRIMA 10

- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI - 10

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 10
Art. 1 - Oggetto dell'Appalto e modalità generali di esecuzione 10
Art. 2 - Ammontare dell'Appalto 12
Art. 3 - Modalità di stipula del Contratto 12
Art. 4 – Declaratoria dell'Appalto 13
Art. 5 – Omnicomprensività dei prezzi 14

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE 15
Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto 15
Art. 7 - Documenti che fanno parte del Contratto 15
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto 15
Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore 16

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO E AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRACANONE 17
Art. 10 – Esponenti della Stazione Appaltante e relative attribuzioni 17
Art. 11 – Esponenti dell'Appaltatore e domicilio del medesimo 17
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti e l'esecuzione 19
Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini 19

CAPO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE 20
Art. 14 - Consegna e inizio dei Lavori 20
Art. 15 – Interventi Extracanone 20
Art. 16 – Servizi Funzionali e Accessori (Interventi a Canone) 23
Art. 17 – Proroghe 28
Art. 18 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 28
Art. 19 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. 29
Art. 20 - Penali in caso di ritardo 29
Art. 21 – Modalità di esecuzione dell'Appalto 30
Art. 22 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 30
Art. 23 - Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini 31

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA 32
Art. 24 - Anticipazione 32
Art. 25 – Remunerazione degli Interventi a Canone e variazioni del Canone 32
Art. 26 – Remunerazione degli Interventi Extracanone 32
Art. 27 - Pagamenti a saldo 34
Art. 28 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 34
Art. 29 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 35
Art. 30 - Revisione dei corrispettivi dell'Appalto 35
Art. 31 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti 36

CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 37
Art. 32 - Lavori a misura 37
Art. 33 - Lavori a corpo 37
Art. 34 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 37

CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE 38
Art. 35 - Cauzione provvisoria 38
Art. 36 - Cauzione definitiva 39
Art. 37 – Riduzione delle garanzie 40
Art. 38 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore 40

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 42
Art. 39 – Varianti 42
Art. 40 – Lavori eccedenti l'importo contrattuale 42
Art. 41 - Prezzi applicabili a lavorazioni o materiali non previsti nei prezzati del Contratto ... 42

CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 43
Art. 42 - Norme di sicurezza generali 43
Art. 43 - Sicurezza sul luogo di lavoro 43
Art. 44 – Piani di sicurezza e adempimenti ex D.Lgs 81/2008 43
Art. 45 – Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza 45
Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 45
Art. 47 – Obblighi dell'Appaltatore quale datore di lavoro 46

CAPO X - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 48
Art. 48 - Subappalto 48
Art. 49 – Responsabilità in materia di subappalto 49
Art. 50 – Pagamento dei subappaltatori 50

CAPO XI - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 51
Art. 51 - Accordo bonario e transazione 51
Art. 52 - Definizione delle controversie 51
Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 51
Art. 54 - Risoluzione del Contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 52

CAPO XII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 55
Art. 55 - Ultimazione dei Lavori e gratuita manutenzione 55
Art. 56 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione 55
Art. 57 - Presa in consegna dei lavori ultimati 55

CAPO XIII - NORME FINALI 56
Art. 58 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore 56
Art. 59 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore 58
Art. 60 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 59
Art. 61 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. 59
Art. 62 – Custodia del cantiere 59
Art. 63 – Cartello di cantiere 59
Art. 64 – Spese contrattuali, imposte, tasse 59

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE 61

Cap. A - PREMESSA 61
Ufficio Tecnico competente dell'istituto 61
Visita di sopralluogo 61

Cap. B - MODO DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 61
Contabilità 61
Modalità generali di esecuzione dei lavori 61
Campioni 62

Cap. C - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 63
Scavi in Genere 63
Rilevati e Rinterri 63
Riempimenti con Misto Granulare 63
Murature in Genere 63
Murature in Pietra da Taglio 64
Calcestruzzi 64
Conglomerato Cementizio Armato 64
Solai 65

Controsoffitti 65
Vespai 65
Pavimenti 65
Rivestimenti di Pareti. 65
Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali. 65
Intonaci. 66
Tinteggiature, Coloriture e Verniciature. 66
Infissi di Legno. 67
Infissi di Alluminio. 67
Lavori di Metallo. 67
Tubi Pluviali. 67
Impianti Termico, Idrico-Sanitario, Antincendio, Gas, Innaffiamento 67
Impianti Elettrico e Telefonico 69
Impianti Ascensori e Montacarichi. 70
Opere di Assistenza agli Impianti. 70
Manodopera. 70
Noleggi. 71
Trasporti. 71

DEFINIZIONI

1. Il presente capitolato intende disciplinare, nel dettaglio, i reciprochi obblighi ed oneri che intercorreranno tra stazione appaltante ed appaltatore lungo il corso dell'esecuzione contrattuale, e le concrete modalità esecutive e specifiche tecniche dell'oggetto dell'appalto.
2. Nell'ambito del capitolato, ciascun termine avrà il significato qui di seguito attribuito:

"**Bando di Gara**"	Il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 64 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006, pubblicato con le formalità di cui all'art. 66, comma 7°, del predetto Decreto.
"**Disciplinare di Gara**"	Il disciplinare di gara, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'appalto.
"**Capitolato Speciale d'Appalto**"	Il presente documento, allegato *sub* 1 al Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all'Amministrazione devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti.
"**Offerta**"	L'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione.
"**Stazione Appaltante**" o "**Amministrazione Aggiudicatrice**"	L'INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, quale soggetto che acquisisce il Servizio all'esito della procedura svolta.
"**Offerente**" o "**Concorrente**"	L'impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto.
"**Fornitore**", "**Affidatario**", "**Aggiudicatario**" o "**Appaltatore**"	Il soggetto cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato il contratto in relazione ad ogni singolo lotto, all'esito dell'avviata selezione ad evidenza pubblica.
"**Appalto**"	Il contratto pubblico oggetto della presente procedura, relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e ai relativi servizi accessori e strumentali alle attività di manutenzione.

"**Manutenzione**"	Le lavorazioni oggetto del presente Appalto, intese a conservare lo stato di piena funzionalità degli immobili nella proprietà o nel godimento dell'Istituto per effetto di controllo periodici dell'appaltatore (manutenzione programmata), a restituire comunque ai medesimi la funzionalità originaria in ogni altro caso in cui vengano accertate necessità manutentive (manutenzione riparativa), a migliorarne la fruibilità (manutenzione migliorativa), o ad intervenire in via straordinaria sulle loro strutture (manutenzione straordinaria).
"**Lavori**"	Le attività di Manutenzione commesse all'Appaltatore con il presente appalto.
"**Servizi Funzionali e Accessori**"	Le verifiche preventive e i servizi tecnico-gestionali che l'Appaltatore dovrà prestare in favore della Stazione Appaltante, in via preventiva, funzionale e/o accessoria rispetto ai Lavori.
"**Lotti**"	Le 20 (venti) unità di procedura in cui è suddiviso l'affidamento, delle quali 19 relative alle corrispondenti Direzioni Regionali dell'Istituto ed una per la sola Direzione Generale, per un totale di 20 lotti, in relazione a ciascuna delle quali verrà individuato l'Appaltatore incaricato dell'esecuzione dell'Appalto.
"**Sede Destinataria**"	L'ufficio o struttura territoriale della Stazione Appaltante in favore del quale vengono prestati i Lavori oggetto del presente Appalto.
"**Canone**"	Il corrispettivo economico, fisso, globale ed omnicomprensivo, a mezzo del quale sono remunerati i Servizi Accessori previsti dal presente Appalto, ove non siano previste specifiche maggiorazioni per singole tipologie di Servizi Funzionali e Accessori.
"**Interventi a Canone**"	Le attività di cui ai Servizi Funzionali e Accessori, remunerate mediante il Canone, ove non diversamente previsto.
"**Interventi Extracanone**"	I Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, remunerati a misura secondo le effettive esigenze di acquisizione in capo Stazione Appaltante. Tali interventi dovranno essere gestiti attraverso il procedimento autorizzativo illustrato nel presente Capitolato, articolato in una richiesta di intervento della Stazione Appaltante, nella relativa proposta di intervento del Fornitore, nell'ordinativo di servizio della Stazione Appaltante, o nell'approvazione cumulativa di interventi proposti nell'ambito del piano degli interventi. I corrispettivi per gli Interventi Extracanone sono

	determinati in base ai prezzari posti a base di gara, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore.
"**Richiesta di Intervento**"	L'istanza scritta o orale, dal carattere "normale", "urgente" o "indifferibile", mediante la quale la Stazione Appaltante, nella persona del Supervisore o del diverso soggetto delegato, sollecita l'Appaltatore ad attivarsi per l'esecuzione di Interventi Extracanone, corredata di tutte le specificazioni previste nel presente Capitolato.
"**Proposta di Intervento**"	Il documento nel quale l'Appaltatore, all'esito della ricezione della Richiesta di Intervento, o spontaneamente all'esito delle proprie attività di verifica preventiva, sottopone alla Stazione Appaltante la propria soluzione tecnica ed economica per l'Intervento Extracanone.
"**Programma degli Interventi**"	L'elaborato trimestrale, con dettaglio giornaliero, con la schedulazione, anche in forma grafica, di tutti gli Interventi Extracanone proposti o comunque programmati per il periodo di riferimento, con il quale la Stazione Appaltante, nella persona del Supervisore, approva anche cumulativamente gli Interventi Extracanone in esso contemplati. Tale programma dovrà essere sottoposto alla Stazione Appaltante con anticipo di 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto all'inizio del trimestre di riferimento, e dovrà essere aggiornato con cadenza almeno mensile, o con la cadenza più breve richiesta dal Responsabile del Contratto o dal Supervisore.
"**Ordinativo di Fornitura**"	L'atto con il quale la Stazione Appaltante autorizza singolarmente un Intervento Extracanone, in adesione totale o parziale alla Proposta di Intervento del Fornitore, o all'esito di successivo contraddittorio sui profili tecnici o economici dell'Intervento medesimo. In caso di Interventi Extracanone dal carattere indifferibile, l'Ordinativo verrà emesso dopo l'inizio dell'Intervento, e a ratifica degli accordi orali intrapresi con l'Appaltatore.
"**DCRS**"	La Direzione Centrale Risorse Strumentali dell'INPS, quale ufficio dell'Ente che stipulerà il contratto d'appalto e avrà il compito di supervisionarne la sua corretta esecuzione in termini globali, sia dal punto di vista tecnico-qualitativo che da quello economico, anche con riferimento ai collaudi periodici.
"**Responsabile del Contratto**"	L'esponente della DCRS cui competono il potere di generale sorveglianza sull'esecuzione del singolo contratto per lotto aggiudicato con la procedura di affidamento, e le altre attribuzioni previste dalla legge.

"**Supervisore**"	L'esponente della Stazione Appaltante, nominato dalla DCRS con riferimento a ciascuna Direzione Regionale o alla Direzione Generale, che, in relazione alla Direzione di propria competenza, è incaricato della gestione del contratto in relazione alle Sedi Destinatarie ricomprese nell'ambito della Direzione medesima, della distribuzione del *budget* stabilito per tale Direzione, e delle attività di controllo sull'andamento dell'esecuzione. Al Supervisore competono la verifica ed approvazione del Programma degli Interventi, l'emissione della Richiesta di Intervento, la valutazione e approvazione della Proposta di Intervento del Fornitore, l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ed il generale controllo sulle prestazioni e sugli interventi nella Direzione.
"**Coordinatore Tecnico**"	L'esponente tecnico della DCRS cui sono attribuite le competenze sulle attività di collaudo dei lavori effettuati dall'Appaltatore, ed ogni altra verifica di carattere tecnico che sia disposta sull'espletamento dei Lavori.
"**Direttore dei Lavori**"	L'esponente della Stazione Appaltante che è investito delle attività di direzione lavori, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, per ogni singolo Intervento Extracanone.
"**Responsabile dell'Appaltatore**"	L'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore verso l'Istituto, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto. E' una figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del contratto sul lotto di propria competenza.
"**Contratto**"	Il documento che viene stipulato con l'aggiudicatario di ciascun singolo lotto al fine di formalizzare il vincolo negoziale, e che espone gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra Stazione Appaltante e Appaltatore.

ABBREVIAZIONI

- Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*");
- Legge n. 2248 del 1865 (legge n. 2248 del 20 marzo 1865, allegato F);
- Regolamento Generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999, "*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici*");
- d.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
- Capitolato Generale d'Appalto (Decreto Ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000);
- d.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio 2003, "*Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili*");
- R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei Contratti e agli articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lett. a, b e c, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- D.M. n. 40 del 2008 (Decreto Ministeriale n. 40 del 18 gennaio 2008, "*Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*");
- D.M. n. 37 del 2008 (Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, *"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*");
- D.Lgs. 81/08 (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*").

PARTE PRIMA

- DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI -

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto e modalità generali di esecuzione

1. Oggetto del presente appalto sono le complessive attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare INPS, ripartite in attività di natura preventiva o collaterale all'esecuzione dei Lavori (**Interventi a Canone**, di cui ai Servizi Accessori), e attività propriamente di esecuzione dei lavori e fornitura dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili, da falegname, da fabbro, da vetraio, di intonacatura, di impermeabilizzazione (**Interventi Extracanone**), da attuarsi negli immobili e relativi spazi esterni in proprietà o nella disponibilità, attuali o future, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS, indicati nell'allegato "Sedi Territoriali" al Disciplinare di Gara.
2. L'Appalto sarà esteso automaticamente a tutti gli immobili che entreranno nella proprietà o nella disponibilità della Stazione Appaltante. Sarà facoltà della Stazione Appaltante cedere il Contratto a Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate, in tutto o in parte, nella proprietà o nella disponibilità degli immobili oggetto dell'Appalto.
3. L'attuale consistenza del patrimonio immobiliare nella proprietà o nella disponibilità della Stazione Appaltante è pari a mq **1.936.516**. La suddivisione per Regioni è indicata all'allegato 7 del Disciplinare di Gara. Le variazioni di metratura in aumento o in diminuzione comporteranno un adeguamento del Canone per gli Interventi a Canone secondo i principi di revisione del prezzo previsti dal presente Capitolato.
4. Rientrano nel presente Appalto, in via accessoria e complementare rispetto alle attività manutentive, le lavorazioni su impianti di climatizzazione, igienico-sanitari, opere elettriche accessorie e complementari e simili, per importi inferiori a quelli di cui all'art. 73, ultimo comma, del Regolamento Generale.
5. L'Appalto ricomprende due diverse tipologie di prestazioni, classificabili nelle seguenti macrocategorie:

   a) Lavori di **Manutenzione ordinaria (programmata, riparativa e migliorativa) e straordinaria delle strutture edili ed opere di complemento** (Interventi Extracanone), remunerati ***a misura*** in base all'elenco prezzi oggetto di ribasso, e autorizzati cumulativamente mediante l'approvazione del Programma degli Interventi di carattere trimestrale, o di volta in volta con l'emissione di apposito Ordinativo di Fornitura della Stazione Appaltante;

   b) **Servizi Funzionali e Accessori** ai Lavori, remunerati <u>a corpo</u> in base ad un ***Canone fisso*** oggetto di ribasso (Interventi a Canone) ove non diversamente previsto, e così a loro volta suddivisi:

   b.1) *Verifiche Preventive*, aventi carattere preparatorio e funzionale alla Manutenzione, e volte all'individuazione degli interventi riparativi, di ripristino e/o delle modifiche necessarie per conservare e mantenere gli immobili in un adeguato livello funzionale e di fruibilità;

   b.2) *Servizi Tecnico-Gestionali*, aventi carattere collaterale e complementare rispetto ai Lavori di Manutenzione e alle Verifiche Preventive, e relativi ai seguenti aspetti:

- programmazione degli interventi;
- progettazione e preventivazione degli interventi;
- gestione delle segnalazioni e delle richieste di intervento;
- reperibilità;
- emissione periodica di reportistica gestionale.

6. L'Appalto è aggiudicato mediante una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, 2° comma, del Codice dei Contratti, con il ricorso al criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del Codice medesimo. Il contratto verrà eseguito parte a corpo e parte a misura. Per gli Interventi a Canone, il ribasso avverrà sulle basi d'asta previste dal presente Capitolato, non superabili **a pena di esclusione**.
7. Per gli Interventi Extracanone (a misura), l'aggiudicazione avverrà mediante ribasso complessivo ed unitario sugli elenchi prezzi unitari posti a base di procedura, ai sensi dell'art. 82, 2° comma, lettera a) del Codice.
8. Gli Interventi Extracanone non sono già predeterminati nel numero e nell'entità, in quanto saranno ordinati e realizzati in base alle esigenze concrete di riparazione e ripristino che si manifesteranno negli immobili oggetto di intervento di cui al comma 1, ed in ragione dell'estensione stessa attuale del patrimonio immobiliare dell'Istituto, soggetta a variazioni in a ampliamento o diminuzione nel corso della durata Contrattuale. Detti Interventi pertanto saranno realizzati nell'ambito di un contratto aperto, ai sensi del comma 2° dell'art. 154 del D.P.R. 554/99, la cui prestazione è riferita ad un arco temporale di **24 mesi, naturali e consecutivi**, a partire dalla data di consegna generale dei Lavori.
9. Trattandosi di Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione la cui entità e durata non è definibile a priori, sia la durata dei Lavori che il relativo corrispettivo complessivo per lotto hanno natura meramente indicativa. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dalla Stazione Appaltante, né a titolo risarcitorio né a titolo di indennizzo, qualora, in ragione dell'esaurimento dell'importo contrattuale, la durata dei lavori risultasse inferiore al termine dei 24 mesi sopra indicato, né nel caso in cui abbia svolto Lavori per importo inferiore a quello contrattuale, alla scadenza dei 24 mesi di efficacia del Contratto.
10. Il Contratto perderà comunque efficacia in caso di esaurimento del corrispettivo contrattuale previsto per gli Interventi Extracanone, in epoca anticipata rispetto al decorso del termine dei 24 mesi. In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna remunerazione per gli Interventi a Canone, trattandosi di attività strettamente funzionali alla realizzazione degli Interventi Extracanone.
11. Sarà comunque facoltà della Stazione Appaltante procedere all'incremento degli importi contrattuali entro il limite di euro 200.000,00 (duecentomila) per lotto, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 154 del Regolamento Generale.
12. L'importo contrattuale, incrementato come sopra, potrà subire un ulteriore incremento di un quinto, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923.
13. A ciascun lotto corrisponde una Direzione Regionale o la Direzione Generale dell'Istituto. L'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le lavorazioni richieste entro i limiti dei quantitativi economici previsti da ciascun lotto per gli Interventi Extracanone, da intendersi come *plafond* massimo ed insuperabile assegnato dalla Stazione Appaltante alla Direzione Regionale o alla Direzione Generale assegnataria del lotto di aggiudicazione.
14. Saranno soggetti ad espressa autorizzazione della DCRS della Stazione Appaltante, addizionale rispetto all'Ordinativo di Fornitura del Supervisore, gli Interventi Extracanone che siano esuberanti rispetto ai *plafond* contrattuali stabiliti e rientrino nei limiti degli importi di cui al 1° comma dell'art. 154 del Regolamento Generale o del quinto di cui all'art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923.
15. L'Appaltatore sarà onerato a verificare la corrispondenza degli Interventi Extracanone rispetto alla capienza contrattuale, e a fornire alla Stazione Appaltante una puntuale reportistica e rendicontazione dello stato di avanzamento economico del Contratto, secondo le disposizioni del presente Capitolato.
16. Gli Interventi Extracanone avverranno a seguito di disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante, nella persona del Supervisore, mediante l'approvazione del Programma degli

Interventi o l'emissione di apposito Ordinativo di Fornitura, secondo la procedura prevista nel presente Capitolato.

17. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna remunerazione:
    - **(i)** per gli Interventi Extracanone non approvati né con il Programma degli Interventi, né mediante apposito Ordinativo di Fornitura;
    - **(ii)** per gli Interventi Extracanone svolti in assenza di autorizzazione della DCRS, ove necessaria;
    - **(iii)** per gli Interventi Extracanone che, ancorché approvati, siano comunque esorbitanti rispetto all'importo contrattuale, da intendersi come *plafond* massimo a disposizione della Direzione di riferimento del lotto..
18. Sono compresi nell'ambito dell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle descrizioni delle singole voci di prezzo applicate e con piena compatibilità alle tecniche e tecnologie degli immobili di cui al comma 1, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza anche mediante sopralluoghi.
19. L'esecuzione dell'Appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte, e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'Appalto

1. L'importo complessivo dell'Appalto è pari ad **€ 8.045.000,00** (ottomilioniquarantacinquemila/00), IVA esclusa, dei quali € 322.560,00 (trecentoventiduemilacinquecentosessanta/00) per oneri di sicurezza e coordinamento non soggetti a ribasso d'asta, ed è suddiviso in 20 (venti) lotti.
2. La ripartizione dell'importo di cui sopra tra i 20 lotti di cui si compone la procedura e, per ciascun lotto, in relazione alle diverse tipologie di prestazioni di cui si compone l'Appalto, è riportata alla tabella di cui all'allegato 7 del Disciplinare di Gara.
3. L'importo a base di procedura è stato stimato dalla Stazione Appaltante sulla base dei consuntivi e delle previsioni di fabbisogno preventivabili, lungo il corso dell'esecuzione contrattuale, e - in relazione a ciascuna Direzione cui si riferisce ciascun lotto - sulla base delle prevedibili tipologie di lavorazioni ricomprese nell'elenco prezzi posto a base di procedura, desunte dai fabbisogni pregressi.
4. L'importo contrattuale, da ritenersi meramente indicativo, corrisponde all'importo massimo dei Lavori stabilito per il lotto di aggiudicazione, comprensivo dell'importo relativo agli oneri di sicurezza e coordinamento.
5. L'importo relativo agli oneri di sicurezza e coordinamento nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3°, primo periodo, del Codice dei Contratti e dell'articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, ed è stato stimato sulla base di valutazioni presuntive. In occasione dei singoli Ordinativi di Servizio, ove necessario verrà precisato con esattezza l'ammontare degli oneri di cui sopra con riferimento alle specifiche peculiarità dell'Intervento Extracanone, mediante l'elaborazione di apposito piano di sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 131, comma 2°, lettera a) del Codice dei Contratti, o in alternativa piano di sicurezza sostitutivo ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, e l'elaborazione di apposito piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto dal predetto art. 131, comma 2°, lettera c) del Codice dei Contratti.

Art. 3 - Modalità di stipula del Contratto

1. Per ciascun lotto, il Contratto è stipulato parte "**a corpo**" (Interventi a Canone) e parte **"a misura"** (Interventi Extracanone), ai sensi dell'articolo 53, comma 4°, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 45, comma 9°, del Regolamento Generale.
2. L'importo del Contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente ordinate ed eseguite relativamente agli Interventi Extracanone, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.

3. Gli Interventi a Canone saranno remunerati sulla base di un Canone mensile, ove non diversamente previsto.
4. Il valore complessivo del Canone oggetto di ribasso è indicato all'allegato 7 del Disciplinare di Gara.
5. Gli Interventi Extracanone saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari fissati dai seguenti prezzari, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in corso di procedura:
   (i) **Prezzario delle Opere edili edito dalla Camera di Commercio di Milano, ultima edizione;**
   (ii) **Prezzi Informativi dell'edilizia, edito dalla DEI, ultima edizione**.
6. I prezzari, e i relativi aggiornamenti, dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore al Responsabile del Contratto e al Supervisore prima della stipula del Contratto, ai fini della loro allegazione al medesimo, ed entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione in occasione di ogni loro nuova edizione.
7. I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino *sub* (ii) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino *sub* (i).
8. Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuati in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno effettuate negli Interventi Extracanone.
9. Qualora sui singoli listini sia prevista una voce per attività a canone, il valore dell'attività dovrà comunque essere quella del canone previsto nel Contratto.
10. I prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi. Le versioni aggiornate dei prezzari verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi Ordinativi di Fornitura, per attività non ancora iniziate.
11. Per materiali non presenti nei suddetti prezzari, dietro presentazione di regolare fattura, verrà riconosciuta all'Appaltatore una maggiorazione del 5% sul costo effettivo dei materiali, come sostenuto dall'Appaltatore e documentato al Supervisore a mezzo di fattura.
12. Relativamente alla sola manodopera, il corrispettivo sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione - in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento definizione dell'Ordinativo o alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera di cui sopra, per tenere conto dei costi generali e dell'utile d'impresa.
13. Il ribasso da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applicherà esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi generali e utile d'impresa).

    Esempio: Se il costo della manodopera ufficiale è pari a CM, ed il ribasso proposto in sede di offerta è pari al 10%; il prezzo di liquidazione delle prestazioni gestite in economia P_{pge} sarà pari a:

$$P_{pge} = CM + CM \times 0{,}265 \times (1 - 0{,}1)$$

13. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti.
14. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono sia ai Lavori posti a base d'asta, che agli oneri per la sicurezza e la salute nei cantiere, con la differenza che su questi ultimi non si dovrà applicare il ribasso d'asta.

Art. 4 – Declaratoria dell'Appalto

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI».

2. Non vi sono parti di lavorazione scorporabili da indicarsi ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
3. Stante la presenza di attività manutentive su impianti tecnici e tecnologici, il Concorrente dovrà essere in possesso di abilitazione ai sensi del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

Art. 5 – Omnicomprensività dei prezzi

1. Tutti i prezzi contrattuali si intendono comprensivi di quanto segue:
   a) tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza continua nell'immobile di persone e cose estranee all'Istituto e/o collegate con quest'ultimo, con particolare riferimento agli oneri derivanti dal coordinamento delle attività proprie della ditta appaltatrice dei lavori oggetto del presente Capitolato, e le attività usuali dell'Istituto, al fine di individuare i rischi oggettivi connessi ad eventuali interferenze e le misure da adottare per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
   b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
   c) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
   d) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei Lavori;
   e) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
   f) le spese per le vie di accesso al cantiere;
   g) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
   h) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
   i) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
   j) gli oneri derivanti dalla necessità di dover eseguire i lavori in maniera frazionata, secondo le prioritarie esigenze funzionali dell'Istituto di volta in volta rappresentate;
   k) i costi della prevenzione degli incidenti e di gestione della sicurezza nei cantieri secondo la legislazione vigente in materia;
   l) gli oneri conseguenti allo spostamento e ricollocazione in sito di materiali, mobili od altre attrezzature presenti in cantiere, siano essi di proprietà dell'Appaltatore che di proprietà dell'Istituto, da ritenersi compresi nel prezzo offerto dall'Appaltatore;
   m) gli oneri per la segregazione dei luoghi di lavoro, al fine di non incidere sul regolare svolgimento dell'attività da parte del personale dipendente dell'Istituto;
   n) tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto di cui sopra, incluse quelle dovute all'espletamento delle eventuali pratiche relative.
2. Alcun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall'Appaltatore per cause legate alle difficoltà operative ed organizzative del cantiere, o relativamente ai tempi o alle interruzioni nell'esecuzione dei lavori, discendenti dalle necessità operative della Stazione Appaltante, inclusa anche l'effettuazione delle attività durante giorni prefestivi, festivi ed orario notturno, sale le ipotesi di legge in tema di sospensione di lavori e varianti.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. Per gli Interventi Extracanone realizzati mediante progettazione, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il Lavoro è stato progettato, e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato, alla stregua dei principi fissati dagli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:
   a) il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto Ministeriale n. 145 del 19 aprile 2000;
   b) il presente Capitolato e i suoi allegati;
   c) gli elenchi dei prezzi unitari di cui all'art. 3;
   d) i piani di sicurezza e coordinamento o i piani sostitutivi di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2°, lettere a) e b), del Codice dei contratti, ove redatti nel corso dei Lavori ai sensi dell'articolo 92, comma 2° dello stesso Decreto;
   e) i piani operativi di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003;
2. Il presente Appalto è sottoposto all'applicazione della Legge Italiana, e le relative previsioni contrattuali devono intendersi automaticamente integrate dalle disposizioni dell'Ordinamento Italiano, ove non derogate nei limiti consentiti da specifiche previsioni negoziali. L'appalto sarà in particolare regolato dalle seguenti norme in tema di appalti e lavori pubblici:
   a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
   b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
   c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;
   d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni per quanto ancora in vigore;
   e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222;
   f) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
3. Fanno inoltre parte integrante del Contratto gli atti e i regolamenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e in particolare il Regolamento Opere e Forniture dell'Istituto approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera N. 172 del 18 maggio 2005, nei limiti di compatibilità con la legislazione vigente.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto

1. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3°, del Regolamento Generale, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della piena conoscenza e disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, e del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, da ribadirsi in occasione di apposito verbale sottoscritto tra R.U.P. e Appaltatore.

Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del Codice dei Contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante troveranno applicazione rispettivamente i commi 18° e 19° dell'articolo 37 del Codice dei Contratti.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO E AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EXTRACANONE

Art. 10 – Esponenti della Stazione Appaltante e relative attribuzioni

1. L'esecuzione dell'Appalto avverrà in conformità alle prescrizioni organizzative che seguono. Presso la Stazione Appaltante sono individuate le seguenti strutture e figure, con i rispettivi compiti, in aggiunta ai soggetti già previsti dalla normativa degli appalti pubblici di lavori:

- **Responsabile del Contratto**

2. Il Responsabile del Contratto è l'esponente della DCRS investito della qualità di Responsabile Unico del Procedimento, cui competono il potere generale di sorveglianza sull'esecuzione del singolo Contratto per lotto aggiudicato con la procedura di affidamento, e tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

- **Coordinatore Tecnico**

3. Il Tecnico della DCRS cui compete l'effettuazione periodica delle attività di collaudo, volte a certificare la regolare esecuzione degli interventi eseguiti dall'appaltatore nell'ambito del presente appalto, e a svolgere ogni altra verifica o attività di carattere tecnico specificatamente disposta.

- **Supervisore**

4. Il Supervisore è l'esponente della Stazione Appaltante, nominato dalla DCRS con riferimento a ciascuna Direzione Regionale o alla Direzione Generale, che, in relazione alla Direzione di propria competenza, è incaricato della gestione tecnico-amministrativa del Contratto per le Sedi Destinatarie ricomprese nell'ambito della Direzione medesima, della distribuzione del budget stabilito per tale Direzione, e delle attività di controllo sull'andamento dell'esecuzione. Il Supervisore è titolare del potere di spesa in relazione all'importo contrattuale stabilito.
5. In particolare, competono al Supervisore:
   a) il controllo periodico del rispetto dei massimali di spesa previsti per il Lotto di propria competenza, relativamente agli Interventi Extracanone;
   b) il controllo generale dell'andamento economico del Contratto, relativo sia agli Interventi a Canone che a quelli Extracanone;
   c) la verifica ed approvazione del Programma degli Interventi;
   d) la pianificazione, il coordinamento e il controllo della struttura organizzativa interna per la verifica degli interventi dell'Appaltatore;
   e) l'emissione della Richiesta di Intervento;
   f) la ricezione, la verifica e la valutazione della Proposta di Intervento;
   g) l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
6. Le suddette figure si coordineranno con il Responsabile Unico del Procedimento, con il Direttore dei Lavori e con gli altri soggetti previsti dalla normativa in tema di appalti di lavori, secondo le direttive e disposizioni interne emanate dalla Stazione Appaltante, e nei limiti delle previsioni di legge.
7. Sarà facoltà della Stazione Appaltante variare in ogni momento l'organizzazione logistica di cui sopra, sia quanto a soggetti che quanto a distribuzione delle competenze, con preavviso all'Appaltatore.
8. Ciascuno dei soggetti sopra indicati potrà delegare le proprie attribuzioni ad altri soggetti, in tutto o in parte e nei limiti di legge, comunicandone i nominativi al Responsabile dell'Appaltatore.

Art. 11 – Esponenti dell'Appaltatore e domicilio del medesimo

1. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà nominare e comunicare alla Stazione Appaltante un proprio Responsabile, il quale rivestirà il ruolo di referente unico dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, e sarà responsabile del

conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici del Contratto, e delle funzioni di programmazione, organizzazione e coordinamento dell'Appalto.

2. Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà essere figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti del Contratto sul lotto di propria competenza. La Stazione Appaltante potrà richiederne in ogni momento la sostituzione.
3. Il Responsabile dell'Appaltatore avrà le seguenti funzioni:
   a) ricezione delle Richieste di Intervento e degli Ordinativi di Fornitura della Stazione Appaltante, gestione e trasmissione delle Proposte di Intervento, gestione delle altre richieste, ordini, segnalazioni e reclami, pervenuti dalla Stazione Appaltante, e gestione della coerenza interna e conseguente ottimizzazione del flusso delle informazioni;
   b) gestione del procedimento di programmazione, e gestione e trasmissione del Piano degli Interventi alla Stazione Appaltante;
   c) pianificazione e conduzione delle attività previste per la creazione e aggiornamento di tutte le basi di dati richieste;
   d) pianificazione e conduzione delle fasi relative ai sopralluoghi sia ricognitivi che estimativi, in maniera coordinata e concordata con il Supervisore;
   e) somministrazione alla Stazione Appaltante di tutti i dati di gestione e della reportistica relativa agli interventi, al fine di consentire alla Stazione Appaltante una piena, documentata ed aggiornata situazione dell'*iter* di esecuzione del Contratto;
   f) responsabilità in tema di osservanza delle specifiche tecniche, dei requisiti qualitativi e prestazionali previsti nel presente Capitolato in ordine alle lavorazioni o ai materiali da impiegarsi nell'ambito delle medesime;
   g) controllo, analisi, e valutazione in merito alle attività effettuate ed alle fatture emesse, elaborazione critica e proposte in merito all'ottimizzazione del servizio tramite lo studio di statistiche, di informazioni monitoraggio utenza, reportistica, e quanto altro necessario alla Stazione Appaltante per poter operare un documentato controllo di gestione sulle scelte intraprese o da intraprendere.
4. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
5. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
6. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i Lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante ai sensi del comma 4° del predetto art. 4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode dei medesimi nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
9. L'Appaltatore dovrà comunicare formalmente e per iscritto, prima o contestualmente all'inizio dei lavori, l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica su cui ricevere le Richieste di Intervento o gli Ordinativi di Fornitura. Con la trasmissione a tali recapiti, le Richieste di Intervento o gli Ordinativi di Fornitura si intenderanno conosciuti da parte dell'Appaltatore.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e le opere, e nella somministrazione di tutte le forniture e i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, e tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato e nella descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutte le quantificazione pecuniarie riprodotte in atti della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, dovranno essere esposte in Euro.
2. Gli importi figuranti in atti della Stazione Appaltante o dell'Appaltatore, ove non diversamente previsto, dovranno essere espressi al netto dell'I.V.A. ed al lordo dell'I.V.A. Ai soli fini della procedura di affidamento, i valori espressi devono intendersi al netto dell'I.V.A.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, ove non diversamente disposto, sono computati in conformità al Regolamento CEE n. 1182 del 3 giugno 1971.

CAPO IV - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei Lavori

1. L'esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale del Contratto, in seguito a consegna generale dei Lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore, ai sensi degli artt. 129 e ss. del Regolamento Generale.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei Contratti. In tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei Lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sarà onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto e di di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
5. Dalla data del verbale di inizio dei lavori decorre il termine contrattuale di decorrenza del Contratto indicato nel comma 8 dell'art. 1 del presente Capitolato.
6. In occasione dei singoli Interventi Extracanone, si procederà a singole consegne dei Lavori, nei termini predetti e secondo le disposizioni di cui sopra.

Art. 15 – Interventi Extracanone

1. Stante la parziale natura di Contratto aperto *ex* art. 154 del D.P.R. 554/99, gli Interventi Extracanone si svolgeranno in relazione alle effettive necessità di fabbisogno della Stazione Appaltante, per come di volta in volta insorte e rilevate dall'Appaltatore nelle verifiche di cui ai Servizi Accessori, o indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Richiesta di Intervento. L'Appaltatore dovrà pertanto mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi indicati.
2. Gli Interventi Extracanone devono essere approvati dal Supervisore della Stazione Appaltante, mediante approvazione cumulativa nell'ambito del Programma degli Interventi nel quale detti Interventi siano proposti, o mediante l'emissione di apposito Ordinativo di Fornitura, per i casi di Interventi che non sia possibile o opportuno inserire nel predetto Programma.
3. Le Richieste di Intervento della Stazione Appaltante potranno essere "normali", "urgenti" o "indifferibili".
4. In presenza di fabbisogni manutentivi rilevati direttamente dalla Stazione Appaltante, il Supervisore formulerà all'Appaltatore per iscritto un'apposita Richiesta di Intervento dalla priorità "normale" o "urgente", la quale conterrà:
   a) la descrizione e la localizzazione dell'Intervento Extracanone da eseguirsi;
   b) la natura urgente o meno dell'Intervento;
   c) il tempo occorrente per la loro esecuzione, ragionevolmente determinato dal Direttore dei Lavori in base alle specifiche caratteristiche dei lavori da realizzare e dei loghi di intervento;
   d) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 131 del Codice dei Contratti, o, qualora il predetto piano non sia necessario ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 88 e ss. del

D.Lgs. 81/08, l'indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei Lavori, ai fini della quantificazione dei relativi oneri da interferenza a cura dell'Appaltatore nell'ambito del piano di sicurezza sostitutivo redatto dal medesimo Appaltatore;

e) il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, laddove necessario;
f) il giorno e l'ora del sopralluogo dell'Appaltatore;
g) la progettazione preliminare, definitiva o esecutiva, in relazione alle esigenze;
h) ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e quantificazione dell'Intervento Extracanone, e della sua esecuzione.

5. Entro 72 (settantadue) ore dalla ricezione della Richiesta di Intervento "normale", l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la propria Proposta di Intervento, per iscritto, nella quale siano espressamente indicate:
   a) le tipologie di lavorazione necessarie per lo svolgimento delle attività di manutenzione, con dettagliata indicazione delle qualità e quantità dei materiali che saranno impiegati, e della quantità di manodopera necessaria per l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni, sotto forma di computo metrico-estimativo;
   b) il cronoprogramma per il completamento dell'Intervento Extracanone, formulato in giorni naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Lavori e di quella di ultimazione;
   c) i costi analitici e complessivi dell'Intervento, con specifica indicazione dei costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, ove presenti, da quantificarsi nei documenti che seguono;
   d) ove necessarie, le proprie proposte di integrazione o modificazione dell'eventuale piano di sicurezza e coordinamento trasmesso dalla Stazione Appaltante con la Richiesta di Intervento, ai sensi del comma 4° dell'art. 131 del Codice dei Contratti, o, qualora la Stazione Appaltante non sia tenuta a redigere il predetto piano, il piano di sicurezza sostitutivo di cui al comma 2°, lettera b) dell'art. 131 del Codice dei Contratti;
   e) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2°, lettera c) del Codice dei Contratti, ove necessario;
   f) ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l'intervento.
6. L'Appaltatore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Proposta di Intervento, qualora abbia riscontrato esigenze manutentive di carattere ordinario o straordinario in occasione delle attività di Verifica Preventiva.
7. Entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione della Proposta di Intervento, il Supervisore potrà procedere all'approvazione della medesima, o all'instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore in ordine a profili qualitativi o quantitativi esposti.
8. L'approvazione della Proposta di Intervento avverrà mediante il Programma degli Interventi, laddove effettuata in tal sede, o mediante apposito Ordinativo di Fornitura emesso dal Supervisore, il quale recepirà i contenuti della Richiesta e della Proposta di Intervento, e degli scambi eventualmente intercorsi successivamente tra Stazione Appaltante e Appaltatore.
9. Il Programma degli Interventi dovrà ricomprendere tutte le Richieste di Intervento già emesse alla data della sua elaborazione, nonché tutte le Proposte di Intervento che siano conseguenza di tali Richieste o che l'Appaltatore voglia autonomamente promuovere quale effetto delle proprie attività di Verifica Preventiva.
10. Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti e il processo autorizzativo degli Interventi Extracanone, nei limiti in cui ciò non comporti l'abbreviazione dei termini di operatività stabiliti in favore dell'Appaltatore. I mutamenti saranno tempestivamente comunicati all'Appaltatore, ed avranno effetto a decorrere dal 15° giorno dalla loro notifica.
11. In caso di Richieste di Intervento di carattere "urgente":
    - la Richiesta di Intervento verrà emessa telefonicamente presso il *Contact Center*;
    - la relativa Proposta di Intervento dovrà essere trasmessa per iscritto alla Stazione Appaltante entro 3 (tre) ore dalla ricezione della Richiesta;
    - il sopralluogo dovrà essere celebrato dall'Appaltatore entro 8 (otto) ore dalla Richiesta di Intervento;
    - i Lavori richiesti dovranno trovare inizio entro le ventiquattro (ventiquattro) ore dalla Richiesta di Intervento.
12. In caso di Richieste di Intervento di carattere "indifferibile":

- la Richiesta di Intervento verrà emessa telefonicamente presso il *Contact Center* e dovrà recare l'indicazione delle misure provvisorie che l'Appaltatore dovrà approntare *in loco* già in occasione del sopralluogo;
- l'Appaltatore indicherà oralmente i contenuti qualitativi, quantitativi ed economici delle proprie prestazioni;
- il sopralluogo dovrà essere celebrato dall'Appaltatore entro due (2) ore dalla Richiesta di Intervento;
- i Lavori dovranno essere avviati contestualmente al sopralluogo, in conformità alle indicazioni manifestate dal Supervisore nel corso della Richiesta di Intervento e con l'adozione di tutte le misure più opportune per prevenire o rimediare alle situazioni di pericolo.

In tal caso, ferma la contabilizzazione a misura, l'Appaltatore provvederà entro tre (3) ore dalla conclusione del sopralluogo all'emissione della Proposta di Intervento, la quale conterrà le attività già svolte e sarà approvata dal Supervisore entro i successivi tre (3) giorni lavorativi, mediante apposito Ordinativo di Fornitura, con le stesse modalità previste per le Proposte di Intervento dal carattere "normale".

13. L'Appaltatore dovrà avviare ed ultimare i Lavori commessi entro i termini stabiliti con l'Ordinativo di Fornitura. Qualora i Lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dall'Ordinativo di Fornitura, o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordinativo i Lavori non siamo compiuti e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavori, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l'avvio dei lavoro o i lavori ancora necessari per raggiungerla e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza pregiudizio della decorrenza della penalità per ritardata ultimazione.
14. Trascorso inutilmente anche tale termine, i Lavori occorrenti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltatte, ed applicazione delle penali.
15. Sarà onere dell'Appaltatore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutte le Richieste di Intervento, relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie, anche di carattere urgente.
16. Si riassumono di seguito le modalità e tempistiche delle varie tipologie di Richiesta di Intervento:

Livello di priorità Richiesta di Intervento		**Descrizione**	**Modalità Richiesta di Intervento**	**Tempi del sopralluogo**	**Modalità e tempistiche Proposta di Intervento**	**Avvio Lavori**
Pronto Intervento e Reperibilità	**Indifferibile**	Tipico di situazioni che possono mettere a rischio l'incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione delle normali attività lavorative.	*Contact Center*	Entro 2 ore dalla chiamata	Orale, in occasione della Richiesta di Intervento, e scritta entro 3 ore dalla conclusione del sopralluogo	Contestualmente al sopralluogo anche con soluzioni provvisorie, e secondo i tempi successivamente fissati nell'Ordinativo di Fornitura
Urgente		Tipico di situazioni che possono compromettere le condizioni ottimali per lo svolgimento delle normali attività	*Contact Center*	Entro 8 ore dalla chiamata	Scritta, entro 12 ore dal sopralluogo	Entro e non oltre le 24 ore dalla Ricezione della Richiesta di Intervento

	lavorative dell'Ente				
Normale	In tutti gli altri casi	Scritta	Entro 24 ore dalla ricezione della Richiesta di Intervento	Entro 72 ore dalla ricezione della Richiesta di Intervento	Secondo il contenuto dell'Ordinativo di Fornitura

Art. 16 – Servizi Funzionali e Accessori (Interventi a Canone)

1. Gli Interventi a Canone consistono nei Servizi Funzionali e Accessori che l'Appaltatore dovrà prestare in favore della Stazione Appaltante in via preparatoria o complementare rispetto ai Lavori di cui agli Interventi Extracanone, sotto forma di Verifiche Preventive e Servizi Tecnico-Gestionali.
2. Tutti i costi dei Servizi Funzionali e Accessori, ove non diversamente previsto, sono già ricompresi e remunerati mediante il Canone mensilmente corrisposto all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante.

16.a) Verifiche Preventive

3. Rientrano nelle Verifiche Preventive le attività di periodica sorveglianza della piena funzionalità degli immobili, che l'Appaltatore dovrà svolgere in via preventiva rispetto agli Interventi Extracanone. Le Verifiche Preventive sono in particolare finalizzate:
   - all'individuazione degli interventi riparativi, di ripristino e/o alle modifiche necessarie per conseguire un adeguato livello di funzionalità o fruibilità degli immobili;
   - a consentire il corretto funzionamento/fruibilità nel tempo degli immobili.

4. In particolare, nel corso delle suddette attività dovranno essere rilevati ed evidenziati alla Stazione Appaltante tutti i fattori di rischio presenti negli immobili, di natura originaria o sopravvenuta, con particolare ma non esclusivo riferimento ai seguenti:
   - errori di progettazione
   - errori di costruzione
   - presenza di materiali e componenti difettosi o rischiosi
   - fattori umani, strutturali, chimici o ambientali potenzialmente o attualmente rischiosi
   - anomalie ai sistemi tecnici e agli impianti

5. L'Appaltatore dovrà in particolare rilevare i seguenti fattori critici endogeni ed esogeni, come appresso specificati:

   Fattori critici endogeni

   - cattiva manutenzione e vetustà
   - inadeguata qualità dei materiali e delle tecnologie
   - dissesti e lesioni (natura, tipologia, ecc.)
   - rilievo quadro fessurativo
   - rispetto dell'impianto statico originale e/o stratigrafia dei lavori eseguiti nel tempo
   - pesi (forze e deformazioni)
   - degrado elementi strutturali e/o rivestimenti (cause…)
   - scarsa qualità impianti e cattiva istallazione
   - varianti strutturali e architettoniche
   - variazioni di destinazione d'uso

Fattori critici esogeni

- particolari caratteristiche del suolo e movimenti del terreno di fondazione
- sbancamenti o scavi di prossimità
- canalizzazioni o gallerie sotterranee in prossimità
- vibrazioni traffico
- agenti inquinanti (termici, chimici e biologici)
- uso improprio edifici limitrofi o servizi cittadini

6. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, nelle tabelle seguenti è riportato l'elenco delle Verifiche Preventive da effettuarsi sulle varie componenti strutturali, suddiviso per Strutture Edili e Opere di Complemento:

STRUTTURE EDILI		
Elemento	***Descrizione attività***	***Periodicità***
Strutture verticali e tamponamenti	Verifica da parte di tecnici abilitati di tutte le strutture portanti verticali (comprese le scale interne e quelle esterne in acciaio) allo scopo di verificare la perfetta integrità delle stesse. La stessa attenzione sarà applicata a tutti i tamponamenti esterni e interni in muratura o in altro materiale.	**Annuale**
Strutture orizzontali	Verifica da parte di tecnici abilitati di tutte le strutture portanti orizzontali (in cemento armato, miste e in acciaio), compreso l'eventuale intonaco di finitura, allo scopo di verificare la perfetta integrità delle stesse e di aderenza dell'intonaco all'intradosso dei solai stessi.	**Annuale**
Coperture	Verifica delle coperture sia a tetto che piane allo scopo di accertare la perfetta integrità del manto superficiale, comprese le strutture portanti principali e secondarie.	**Semestrale**
Pavimentazioni	Verifica della pavimentazione interna agli edifici allo scopo di accertare lo stato di conservazione, l'assenza di buche e dislivelli e la perfetta integrità dei manti degli zoccolini, dei battiscopa, dei gradini e di tutte le superfici di calpestio interne, dei terrazzi e dei porticati.	**Semestrale**
	Verifica e pulizia , ove presenti, delle intercapedini.	**Semestrale**
Manti stradali e camminamenti esterni	Verifica delle pavimentazioni esterne agli edifici, ovvero delle strade, e dei camminamenti pedonali basolati e mattonati, per accertarne la perfetta integrità dei manti, controllarne eventuali soluzioni di continuità, buche, dislivelli ecc.	**Semestrale**
Manti stradali e camminamenti esterni	Verifica del corretto smaltimento delle acque di superficie ed in particolare verifica dell'assenza ostruzioni nelle cunette, nei pozzetti e nei sifoni di ispezione.	**Semestrale**
	Verifica di integrità di cordoli, caditoie, zoccolature e gradini.	**Semestrale**
	Verifica stato della segnaletica orizzontale.	**Semestrale**
	Verifica dello stato di conservazione delle opere in ferro e delle finiture	**Semestrale**
Intonaci e rivestimenti	Controllo sullo stato di integrità e aderenza degli intonaci esterni ed interni, degli elementi decorativi, e dei rivestimenti delle scale, rilevando situazioni di fessurazione, disgregazione o distacco degli stessi.	**Semestrale**
Sistemi di smaltimento di acque piovane	Pulizia di Grondaie, pluviali e pozzetti con verifica dell'assenza di perdite e di solidità delle giunzioni.	**Trimestrale**

OPERE DI COMPLEMENTO		
Elemento	***Descrizione attività***	***Periodicità***
Serramenti	Controllo di funzionamento di serramenti interni ed esterni, comprese persiane avvolgibili in legno e/o di materie plastiche, gelosie ecc…, verificando la capacità di tenuta all'aria/acqua degli infissi. Si verificherà la presenza di tutti i vetri e lo stato del loro bloccaggio e sigillatura ai telai.	**Semestrale**
	Controllo della integrità di tutte le parti vetrate sia interne sia esterne; verifica dello stato delle sigillature o altri sistemi di fissaggio e della tenuta agli agenti atmosferici. Nel caso si riscontrassero vetri danneggiati e scheggiati ma ancora in sito, in attesa della sostituzione, si provvederà alla rimozione dei frammenti ed al posizionamento di presidi provvisori.	**Mensile**
Avvolgibili e tende alla veneziana orizzontali o verticali	controllo di integrità dei componenti (nastri e ganci di unione, guide di scorrimento, stecche o lamelle, staffe reggi rullo, rullo avvolgitore, puleggia, cinghie, funi di qualunque materiale e cordoncini di manovra, rullini guida cinghia, carrucole di rinvio, avvolgitori automatici, ecc.)	**Annuale**
	pulizia e lubrificazioni dei movimenti	**Annuale**
Recinzioni e cancellate	Controllo delle recinzioni e cancellate esterne verificandone la loro funzionalità e integrità, la formazione di ossidazioni, la solidità strutturale e il fissaggio al supporto murario, la presenza di tutti i componenti decorativi.	**Semestrale**
Lucernari, rampe,	Controllo dello stato generale di questi elementi, la loro integrità, solidità	**Semestrale**

OPERE DI COMPLEMENTO		
Elemento	***Descrizione attività***	***Periodicità***
botole, griglie	strutturale e il fissaggio al supporto murario, la presenza di tutti i componenti decorativi nonché la formazione di ossidazioni.	

16.b) Servizi Tecnico-Gestionali

1. Rientrano nei Servizi Tecnico-Gestionali tutte le attività che l'Appaltatore dovrà svolgere in via complementare rispetto alle Verifiche Preventive e agli Interventi Extracanone. I Servizi Tecnico-Gestionali avranno la funzione:
    - di consentire una migliore organizzazione e gestione delle Verifiche Preventive e degli Interventi Extracanone, attraverso un sistematico processo di individuazione, programmazione, e preventivazione delle attività;
    - di agevolare le attività del Supervisore nel processo di valutazione e di attribuzione delle priorità relativamente degli Interventi Extracanone da autorizzare;
    - di agevolare il coordinamento ed il monitoraggio (sia al livello operativo, sia a quello gestionale) delle attività sia da parte dell'Appaltatore, che da parte della Stazione Appaltante;
    - di consentire la piena conoscenza, a preventivo e a consuntivo, di tutti gli interventi manutentivi necessari.
2. A tal fine, i Servizi Tecnico-Gestionali prevedono:
    - la *Programmazione e preventivazione degli Interventi Extracanone*;
    - la *Gestione delle Segnalazioni;*
    - il *Pronto Intervento (Richieste di Intervento "indifferibili" e in Reperibilità)*;
    - l'emissione periodica di *Reportistica Gestionale*.

- ***Programmazione e preventivazione degli Interventi Extracanone***

1. Nell'ambito di ciascun Lotto, il Responsabile dell'Appaltatore dovrà opportunamente programmare gli Interventi Extracanone, con l'obiettivo di fornire alla Stazione Appaltante l'evidenza degli Interventi in corso di esecuzione, di quelli per i quali è stato emesso un Ordinativo di Fornitura, di quelli per i quali è stata emessa una Richiesta o una Proposta di Intervento, o di quelli che saranno comunque ragionevolmente prevedibili nell'arco del periodo di riferimento della programmazione, in base alle risultanze delle Attività di Verifica Preventiva e alle stime dell'Appaltatore.
2. Il Responsabile dell'Appaltatore per il lotto dovrà in particolare elaborare un apposito Programma degli Interventi, contenente la schedulazione di tutti gli Interventi Extracanone di cui sopra.
3. Il Programma degli Interventi dovrà ricomprendere tutte le Richieste di Intervento già emesse alla data della sua elaborazione, nonché tutte le Proposte di Intervento che siano conseguenza di tali Richieste o che l'Appaltatore voglia autonomamente promuovere quale effetto delle proprie attività di Verifica Preventiva.
4. Il Programma degli Interventi avrà un periodo di riferimento trimestrale, con dettaglio giornaliero, e dovrà essere trasmesso dal Responsabile dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante, nelle persone del Responsabile del Contratto e del Supervisore, con anticipo di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto all'inizio del trimestre di riferimento.
5. Il Programma degli Interventi sarà soggetto ad aggiornamento almeno mensile, o a frequenze più brevi su richiesta del Responsabile del Contratto o del Supervisore.
6. Al fine di conferire organicità ed esaustività al procedimento di approvazione degli Interventi Extracanone, il Programma degli Interventi dovrà ricomprendere tutte le Richieste di Intervento già emesse alla data della sua elaborazione, nonché tutte le Proposte di Intervento che siano conseguenza di tali Richieste o che l'Appaltatore voglia autonomamente promuovere quale effetto delle proprie attività di Verifica Preventiva.
7. A tal fine, il Programma degli Interventi dovrà essere corredato delle Proposte di Intervento, con gli stessi dettagli previsti per tali atti dal presente Capitolato.
8. Il Programma degli Interventi dovrà contenere:

- l'indicazione degli Interventi Extracanone la cui data di inizio o fine è programmabile nel trimestre di riferimento, con specificazione degli estremi delle Richieste di Intervento della Stazione Appaltante, ove esistenti, delle Proposte di Intervento e degli Ordinativi di Fornitura che possano incidere sul *budget* contrattuale;
- l'indicazione dell'importo contrattuale che residua all'inizio del trimestre per effetto di Ordinativi di Fornitura già emessi, e di quello che residuerà alla fine del trimestre per il caso di autorizzazione di tutti gli Interventi richiesti o proposti;
- la durata prevista per gli Interventi Extracanone (inizio e termine dei Lavori);
- ogni altra informazione utile a qualificare natura, oggetto, qualità, quantità e tempistiche degli interventi oggetto di programmazione, e a rappresentare alla Stazione Appaltante gli indici di budget spesi, impegnati o da impegnarsi.

9. La Stazione Appaltante potrà variare in ogni momento il contenuto del Programma degli Interventi, previa comunicazione all'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a conformarsi ai nuovi contenuti stabiliti a decorrere dalla formulazione del Programma immediatamente successivo.
10. Una volta ricevuto il Programma degli Interventi, il Supervisore esaminerà gli interventi programmati e potrà autorizzarne cumulativamente l'esecuzione, previa insindacabile valutazione della singola Proposta di Intervento e delle reali necessità ed opportunità di intervento.
11. In alternativa, il Supervisore potrà formulare tutte le osservazioni ritenute più opportune sui contenuti qualitativi e quantitativi del Programma, stralciando Interventi, aggiungendone altri non previsti o modificando i contenuti qualitativi e quantitativi di quelli presenti, ed interpellando se del caso il Responsabile dell'Appaltatore, in contraddittorio.
12. Le osservazioni, o il Programma direttamente modificato, saranno trasmessi al Responsabile dell'Appaltatore, il quale dovrà quindi procedere con l'aggiornamento del Programma degli Interventi sulla base delle evidenze formulate dal Supervisore, e ritrasmettere il medesimo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle osservazioni o del Programma aggiornato.
13. L'approvazione del Programma degli Interventi obbligherà l'Appaltatore a dar corso agli Interventi Extracanone ivi previsti, secondo le specifiche oggettive e qualitative, le quantità, anche economiche, e le tempistiche in esso previsti.
14. In caso di mancato avvio dei Lavori o di mancata ultimazione dei medesimi, si applicherà la procedura prevista dal presente Capitolato per il caso di mancato avvio o ultimazione di Lavori previsti negli Ordinativi di Fornitura.
15. L'Appaltatore organizzerà gli interventi in accordo con il Supervisore per ciò che riguarda i tempi e gli orari, in maniera tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività degli uffici, rispettare comunque i tempi previsti per l'esecuzione e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
16. L'Appaltatore potrà procedere con l'esecuzione dei soli Interventi Extracanone autorizzati dal Supervisore con le forme previste dal presente Capitolato.

- ***Gestione delle Segnalazioni***

1. L'Appaltatore dovrà garantire, mediante un *Contact Center* opportunamente dimensionato, la massima accessibilità da parte del Supervisore, o del personale delegato, per le segnalazioni e le Richieste di Intervento dal carattere "urgente" o "indifferibile".
2. I servizi erogati tramite Call Center dovranno comprendere almeno le seguenti attività:
   - gestione delle chiamate;
   - *tracking* delle richieste.
3. Gli utenti abilitati dovranno poter formulare segnalazioni e richieste di intervento di carattere indifferibile mediante i seguenti canali di comunicazione predisposti dall'Appaltatore: numero verde dedicato; numero *fax* dedicato; *e-mail*.
4. La gestione delle chiamate dovrà comprendere al minimo i seguenti servizi:
   - registrazione di tutte le chiamate pervenute;
   - classificazione e distribuzione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al livello di urgenza.
5. La gestione delle chiamate dovrà riguardare almeno le seguenti tipologie di chiamata:
   - segnalazioni di anomalie e richieste di intervento indifferibili o urgenti;

- richieste di informazioni;
- solleciti;
- reclami.

6. Il *Contact Center* dovrà essere presidiato da operatori telefonici tutti i giorni dell'anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Resta inteso che, fermo restando il numero di ore di presidio, su richiesta di DCRS è possibile l'attivazione del *Call Center* anche in orari diversi da quelli sopra citati. Al di fuori di tale orario, e quindi durante l'orario e nei giorni in cui il servizio non è presidiato da operatori telefonici, le richieste dovranno essere inoltrate all'operatore in "reperibilità".
7. Nel caso di chiamate per segnalazioni e/o per Richieste di Intervento dal carattere indifferibile o urgente, l'operatore del *Contact Center* definirà il livello di urgenza dell'intervento stesso e, in relazione al livello di priorità, l'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire entro i tempi di sopralluogo indicati nel presente Capitolato.

- ***Pronto Intervento e Reperibilità***

1. L'Appaltatore dovrà garantire gli Interventi Extracanone su espressa chiamata da parte del Supervisore, o dei suoi delegati, anche al di fuori del normale orario di lavoro nei giorni in cui non è prevista alcuna attività lavorativa in base al presente Capitolato (Reperibilità).
2. Le Richieste di Intervento in Reperibilità, al pari di quelle per livelli di priorità "Indifferibile", saranno gestite in "Pronto intervento", e saranno pertanto remunerate con un diritto di chiamata di € 100,00 per chiamata, al netto del ribasso offerto.
3. Gli Interventi Extracanone svolti in Pronto Intervento o Reperibilità verranno remunerati secondo le stesse modalità di contabilizzazione a misura previste per gli Interventi Extracanone.
4. Per l'erogazione del servizio di Reperibilità, l'Appaltatore dovrà rendere attivo un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di "Gestione delle segnalazioni e Pronto Intervento", e intervenire con le stesse modalità e tempistiche previste per gli Interventi Extracanone dal carattere "indifferibile".

- ***Emissione periodica di reportistica gestionale***

1. L'Appaltatore dovrà fornire al Responsabile del Contratto e al Supervisore, entro il giorno quindici (15) di ogni mese e con riferimento allo specifico Lotto, un *Report* indicante le seguenti informazioni:
   a) <u>*Proposte di intervento preventivate*</u>:
   Dovranno essere indicate tutte le proposte di intervento preventivate con indicazione del numero, e dell'importo complessivo per il Lotto;

   b) <u>*Proposte di intervento autorizzate*</u>:
   Dovranno essere indicate tutte le proposte di intervento autorizzate con indicazione del numero, e dell'importo complessivo dei preventivi autorizzati per il Lotto;

   c) <u>*Ordini di intervento in corso di realizzazione*</u>:
   Dovranno essere indicati tutti gli interventi in corso di realizzazione con indicazione del numero, e dell'importo complessivo per il Lotto;

   d) <u>*Ordini di intervento realizzati*</u>:
   Dovranno essere indicati tutti gli interventi già realizzati con indicazione del numero, e dell'importo complessivo degli interventi consuntivati per il Lotto. In maniera distinta dovranno essere indicati gli interventi realizzati a carattere di urgenza, e quindi senza autorizzazione preventiva (interventi indifferibili);

   e) <u>*Plafond utilizzato*</u>:
   E' dato dalla sommatoria degli importi di tutti gli interventi consuntivati per il Lotto dall'inizio del contratto fino alla data di riferimento del *Report*;

f) *Plafond impegnato*:
E' dato dalla sommatoria degli importi di tutti i preventivi autorizzati per il Lotto dall'inizio del contratto fino alla data di riferimento del *Report*;

g) *Plafond disponibile*:
E' dato dalla differenza tra il massimale previsto per il lotto, ed i valori di plafond utilizzato ed impegnato (e + f).

2. Le informazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere rappresentate su periodi mensili su un orizzonte trimestrale (collocati nel periodo secondo la data di previsto inizio dell'intervento, come da programma degli interventi). Nel caso in cui non fossero state definite le date, gli importi saranno cumulati in un unico periodo "oltre il trimestre".
3. Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento il contenuto e il dettaglio del Report, previa comunicazione all'Appaltatore. In tal caso, i mutamenti avranno effetto dal *Report* successivo alla comunicazione della Stazione Appaltante.

Art. 17 – Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 15, può chiedere proroga del termine di ultimazione, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 10 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, e comunque prima di tale scadenza, qualora il tempo fissato per l'esecuzione si inferiore ai 10 giorni o qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo ultimo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 18 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali anche legate alle necessità operative e di funzionamento degli uffici della Stazione Appaltante impediscano in via temporanea che i Lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo alcun indennizzo spetta all'Appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
   a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
   b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei Lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.

Art. 19 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei Lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori, ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 16 in tema di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 20 - Penali in caso di ritardo

1. In caso di inadempimento o ritardo dell'Appaltatore rispetto alle proprie obbligazioni, troveranno applicazione le seguenti penali:
   a) € **200,00** (euro duecento/00), per ogni mancata verifica o adempimento relativo alle Verifiche e Attività Preventive, nei termini previsti dal presente Capitolato;
   b) € **200,00** (euro duecento/00), per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano degli Interventi, o nella sua riconsegna all'esito di osservazioni o di emendamenti a cura della Stazione Appaltante;
   c) € **200,00** (euro duecento/00), per ogni giorno di ritardo nella consegna del *Report* gestionale;
   d) € **1.000,00** (euro duecento/00), per ogni giorno di ritardo nella costituzione del *Contact Center* anche in Reperibilità;

e) € **200,00** (euro duecento/00), o per ogni ora di mancato funzionamento del *Contact Center*, anche in Reperibilità;
f) € **200,00** (euro duecento/00), per ogni mancata trasmissione di dati o informazioni richiesti dalla Stazione Appaltante;
g) € **50,00** (euro cinquanta/00), per ogni ora di ritardo nella trasmissione della Proposta di Intervento, nel caso di Richieste di Intervento "normali"; € **100,00** (euro cento/00) per ogni ora di ritardo nella trasmissione della Proposta di Intervento, nel caso di Richieste di Intervento "urgenti"; € **200,00** (euro duecento/00) per ogni ora di ritardo nella trasmissione della Proposta di Intervento, nel caso di Richieste di Intervento "indifferibili" o in Reperibilità;
h) € **50,00** (euro cinquanta/00), per ogni ora di ritardo nell'avvio dei Lavori di cui agli Interventi Extracanone "normali", o nella ripresa all'esito di sospensione di qualunque tipo di Intervento; € **100,00** (euro cento/00), per ogni ora di ritardo nell'avvio dei Lavori di cui agli Interventi Extracanone "urgenti"; € **200,00** (euro duecento/00), per ogni ora di ritardo nell'avvio dei Lavori di cui agli Interventi Extracanone "indifferibili" o in Reperibilità;
i) € **150,00** (euro centocinquanta/00), per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei Lavori di cui agli Interventi Extracanone;
j) € **500,00** (euro cinquecento/00), per ogni giorno di ritardo nella ricostituzione totale o parziale della garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti.

2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanti previsto in materia di risoluzione del Contratto.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, ai sensi dell'art. 1382 c.c., 1° comma.

Art. 21 – Modalità di esecuzione dell'Appalto

1. Le necessità manutentive dell'Istituto impongono che l'Appaltatore sia in grado di garantire, in misura proporzionata agli obblighi contrattuali, la somministrazione di squadre di intervento congrue, per numero e competenza, ai fabbisogni della Stazione Appaltante, in relazione al carattere e oggetto dell'Intervento, e alla sua priorità di esecuzione (normale, urgente, indifferibile).
2. L'Appaltatore dovrà comunque essere in grado di mettere a disposizione il necessario numero di operai per portare a termine i Lavori entro i tempi definiti dalla Stazione Appaltante.
3. Il numero di operai di ogni squadra sarà composto da almeno un operaio specializzato ed un operaio comune in relazione alle categorie di lavori richiesti (edile, fabbro, falegname, vetraio, idraulico, elettricista ecc.).
4. Tutto il personale impegnato nei Lavori dovrà essere munito di tuta da lavoro con l'indicazione del nominativo dell'impresa, di scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, mascherine e di quant'altro previsto dal piano sostitutivo di sicurezza e dai piani operativi di sicurezza, secondo i termini delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Inoltre tutto il personale dovrà essere munito e portare esposto un tesserino identificativo personale dotato di fotografia, secondo le modalità indicate agli articoli: 18, comma 1, lettera u); 20, comma 3; 21, comma 1, lettera c); 26, comma 8; del decreto legislativo n. 81 del 2008. Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi e le imprese familiari, i cui lavoratori devono esporre il nome dell'impresa di appartenenza e il suddetto tesserino.
5. Il mancato rispetto della esposizione del tesserino di cui al comma precedente comporta l'irrogazione di una penale pari a € 100,00 per ciascun addetto inadempiente, che sarà irrogata dal Direttore dei Lavori a carico dell'Appaltatore ogni qual volta sia riscontrata tale manchevolezza, detraendone l'importo nell'ambito del successivo stato di avanzamento.

Art. 22 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei Lavori approvati, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
   a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
   b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
   c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
   d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
   e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
   f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
   g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
   h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
   i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei Lavori di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori o di disapplicazione delle penali, né di eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 23 - Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate nei singoli ordinativi di lavoro superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. 4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, ivi comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria definitiva prestata dall'Appaltatore.

CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, relativamente agli Interventi Extracanone non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Rimane impregiudicato il diritto dell'Appaltatore a percepire il Canone per i relativi Interventi a Canone, trattandosi di remunerazione non avente carattere anticipatorio.

Art. 25 – Remunerazione degli Interventi a Canone e variazioni del Canone

1. Gli Interventi a Canone saranno remunerati mensilmente in base al Canone biennale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura, al netto del ribasso d'asta, con fatturazione posticipata su base mensile, nella misura del ventiquattresimo del predetto Canone biennale.
2. L'Appaltatore dovrà emettere fattura l'ultimo giorno del mese al quale la fattura si riferisce.
3. Le fatture non contestate saranno pagate all'Appaltatore entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ricezione in capo alla Stazione Appaltante, previa verifica:
   - del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell'art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06, in base ad accertamenti svolti dalla Stazione Appaltante;
   - della regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.
4. Il predetto termine di pagamento, convenuto in deroga a quello previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 231/02, viene accettato dall'Appaltatore in quanto corrispondente alle prassi e agli usi commerciali del settore.
5. Le Parti concordano altresì, in deroga a quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 231/02, che dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato la Stazione Appaltante dovrà corrispondere all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura dell'interesse legale.
6. Il Canone così stabilito è determinato in relazione alle metrature degli immobili nella proprietà o nella disponibilità della Stazione Appaltante, pari a mq 1.936.516 a base d'asta.
7. Il Canone sarà dunque soggetto a variazione per il caso di variazione delle metrature suddette nel corso della durata del Contratto, secondo la seguente formula:

$$\Delta Canone = \frac{(\mathrm{Cdi} - \mathrm{Ci})}{\mathrm{Ci}} x \left(1 - \frac{T}{Tc}\right) x \mathrm{Pcan}$$

ove
- C_i = Consistenza iniziale Lotto i (mq)
- C_{di} = Consistenza Lotto i alla data di variazione (mq)
- T = Tempo trascorso dalla stipula del contratto in giorni solari
- Tc = durata del contratto in giorni solari
- P_{can}= Importo per le prestazioni a canone al netto del ribasso

8. La formula tiene conto, oltre che delle variazioni di consistenza delle metrature, anche del periodo residuo di durata del Contratto.
9. Il Contratto d'Appalto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso. In tal caso, si procederà ad una rideterminazione del Canone in base alla formula che precede.
10. L'Appaltatore esprime ampio consenso alla cessione del Contratto. La Stazione Appaltante non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.

Art. 26 – Remunerazione degli Interventi Extracanone

1. Ogni trenta giorni naturali e consecutivi successivi a partire dalla data del verbale di inizio dei Lavori, per ogni singolo Intervento Extracanone dovrà essere emessa una rata di acconto per l'importo dei Lavori sino a quel momento eseguiti e contabilizzati. Tali Lavori saranno

computati al netto del ribasso d'asta, saranno comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e ad essi sarà detratta la ritenuta di cui al comma 4, e l'importo delle rate di acconto precedenti.

2. Nel verbale di inizio dei Lavori la Direzione Lavori e l'Appaltatore stabiliranno le date esatte in cui dovranno essere emesse le suddette rate di acconto, anche in deroga parziale del termine temporale di cui al comma 1, qualora i trenta giorni successivi cadano in date festive o inopportune.
3. In ogni caso la rata di acconto è dovuta, anche prima delle scadenze temporali stabilite ai sensi dei commi 1 e 2, ogni qualvolta l'ammontare dei Lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo superiore a euro 150.000,00.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 o 3, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……», con l'indicazione della data di chiusura.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 169 del Regolamento Generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 5, con l'indicazione della data di emissione.
7. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale in originale e due copie.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.
9. In deroga alla previsione dei commi 1e 3, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 3, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può comunque essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
10. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

a) all'acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato;
c) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
d) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal d.M. 40 del 2008 . In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

11. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dall'Istituto sarà effettuato dopo che sia stata accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'Istituto medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di pagamento e resterà sospeso fino a quanto la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta.

Art. 27 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale in originale e due copie.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
   a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
   b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
   c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 10.

Art. 28 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei Contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei Contratti.

Art. 29 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 30 - Revisione dei corrispettivi dell'Appalto

1. Per gli Interventi a Canone, la revisione del Canone e del corrispettivo per i servizi in Pronto Intervento e Reperibilità verrà effettuata annualmente sulla base delle previsioni di cui all'art. 115 del Codice dei Contratti.
2. Dietro apposita istanza dell'Appaltatore, all'esito di un'istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell'esecuzione del presente Accordo, la revisione verrà operata sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria ad operare la revisione, ivi comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti, e successive modifiche e integrazioni, per gli Interventi Extracanone è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
5. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di

presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
   a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
   a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
   a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
   a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 31 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appalto. E' vietata la cessione del Contratto ad opera dell'Appaltatore, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti.
2. Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso. In tal caso, si procederà ad una rideterminazione del Canone in base alla formula indicata in precedenza.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO VI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate *in loco*, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto eventualmente redatti dal D.L. a corredo ed esplicazione gli Ordinativi di Fornitura, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati in relazione alla specifica lavorazione sulla base dei prezzi di Contratto e secondo le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 33 - Lavori a corpo

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituisce lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 34 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 35 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti e dell'art. 100 del Regolamento Generale, ciascuna Offerta di ciascun lotto dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovrà essere pari al due per cento dell'importo posto a base del lotto per il quale si partecipa.
2. La **cauzione**, ai sensi del predetto art. 75, a scelta dell'Offerente, potrà essere costituita:
   - in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati all'INPS presso le agenzie o filiali degli istituti di credito il cui elenco è allegato al Disciplinare;
   - in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante.

   La **fideiussione provvisoria**, a scelta dell'Offerente, potrà consistere in una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà essere strutturata secondo lo schema-tipo allegato *sub* 1.1 al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, e in particolare, a pena di esclusione:
   - **a)** avere quale beneficiaria l'INPS;
   - **b)** essere specificamente riferita alla gara in oggetto;
   - **c)** prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
   - **d)** prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
   - **e)** prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima;
   - **f)** avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
   - **g)** prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, per la durata di ulteriori 180 gg., qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione;
   - **h)** prevedere l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario;
   - **i)** garantire espressamente l'evento della mancata sottoscrizione del Contratto, e ogni altro obbligo derivante al Concorrente dalla partecipazione alla gara;
   - **j)** in caso di RTI o consorzi <u>non ancora costituiti</u>, essere intestata in favore di ciascuna delle imprese partecipanti al RTI o al consorzio, singolarmente specificate.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, il Concorrente dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme, **<u>a pena di esclusione</u>**.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. In ogni caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche, **<u>a pena di esclusione</u>**, una dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa contenente l'impegno del medesimo verso il Concorrente a rilasciare, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario, la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti, in favore della Stazione Appaltante.
6. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire, **<u>a pena di esclusione</u>**, con le modalità suindicate.
7. Sarà obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 113 del Codice dei Contratti, secondo le modalità previste da detta norma, e secondo quanto precisato nell'articolo che segue e dalla Stazione Appaltante.

8. Ai sensi dell'art. 75, comma 7°, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
9. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell'appalto, tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 9°, del Codice dei Contratti. Verso l'Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell'art. 75 del predetto Codice.

Art. 36 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del Regolamento Generale, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore a al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La garanzia fideiussoria è rilasciata nelle sole forme di una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La medesima dovrà essere strutturata secondo lo schema-tipo allegato *sub* 1.2 al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.
5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei Lavori da eseguirsi d'ufficio, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei Lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché nel caso in cui occorra provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
9. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. In caso di variazioni al contratto per

effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. La reintegrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta di reintegra formulata dalla Stazione Appaltante.

Art. 37 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
   a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
   b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
6. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

Art. 38 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 103, del Regolamento Generale, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.) e una garanzia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve essere relativa ai Lavori, contenere la durata dei medesimi, l'importo dell'Appalto, l'indicazione del contraente, del committente (nel caso specifico INPS) e del luogo di esecuzione delle opere.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei Lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione non equivale in alcun modo, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3, 4 e 5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/04.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;

tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
   a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 1.000.000,00,
   b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di Lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00 per ogni sinistro - quale che sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:
   a) € 500.000/00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
   b) € 300.000/00 per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.
5. La garanzia assicurativa di garanzia di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite, per ogni persona deceduta o ferita, di € 250.000/00.
6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia valgono le seguenti condizioni:
   a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
   b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
   c) in relazione all'assicurazione di responsabilità verso i prestatori d'opera di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
7. Le garanzie di cui ai commi 3, 4 e 5 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei Contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del Regolamento Generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
8. La polizza dovrà essere esibita al Direttore dei Lavori dopo l'aggiudicazione dei Lavori, e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi.
9. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'Appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'Istituto sarà addebitato all'Appaltatore ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.
10. L'Appaltatore garantisce l'Istituto contro i vizi e i difetti che, in qualsiasi grado, diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore abbia ignorato i detti vizi e difetti. Egli, per la durata prevista dalla vigente legislazione, è obbligato a provvedere immediatamente a quelle prove, riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a tutte quelle altre prestazioni che fossero richieste in conseguenza.
11. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento Generale, le garanzie di cui ai commi 3 e 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo:
   a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123 del 2004;
   b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
   c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 6 e 7.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 39 – Varianti

1. Per la disciplina delle eventuali varianti in corso d'opera, saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 132 del Codice dei Contratti, all'art. 134 del Regolamento Generale ed agli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale.

Art. 40 – Lavori eccedenti l'importo contrattuale

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 154 del Regolamento Generale, qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il Direttore dei Lavori dà comunicazione alla Stazione Appaltante per le opportune determinazioni.
2. La Stazione Appaltante può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00).
3. L'importo contrattuale, incrementato come sopra, potrà subire un ulteriore incremento di un quinto, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923, dietro autorizzazione della Stazione Appaltante.
4. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna remunerazione per gli Interventi Extracanone svolti in esuberanza rispetto ai limiti contrattuali, e/o in assenza delle predette autorizzazioni.

Art. 41 - Prezzi applicabili a lavorazioni o materiali non previsti nei prezzati del Contratto

1. Le eventuali varianti sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui agli elenchi prezzi posti a base di procedura.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i Lavori o i materiali necessari, né sia possibile adottare il criterio analogico di cui alla lettera b) del comma 1° dell'art. 136 del Regolamento Generale, si procede alla formazione di nuovi prezzi ai sensi di quanto stabilito dai commi 2° e ss. del predetto art. 136 del Regolamento Generale.

CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 - Norme di sicurezza generali

1. I Lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere, e tutte le disposizioni impartite dalle autorità.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può avviare o proseguire nei Lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'Appaltatore informa le lavorazioni, sia quelle direttamente eseguite che quelle subappaltate a terzi, al criterio della massima sicurezza, al fine di prevenire la verificazione di incidenti e tutelare la salute dei lavoratori e dei terzi.

Art. 43 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81/08, all'allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Per effetto del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, presso ciascuna Sede INPS dove è prevista l'esecuzione dei Lavori è disponibile il "documento di valutazione del rischio" per l'igiene e sicurezza dei lavoratori relativo agli ambienti oggetto del presente appalto, nonché il "piano di evacuazione e di primo soccorso – gestione delle emergenze". Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà prendere visione di tali documenti e dovrà collaborare alla redazione e messa in operatività dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice dei Contratti, ove non sia tenuto lo stesso Appaltatore alla redazione di taluni dei medesimi.
4. L'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro sia per quanto riguarda le proprie specifiche attività, sia relativamente alle interferenze che si creeranno con i luoghi di lavoro presso i quali il medesimo è chiamato a intervenire. Nel redigere la propria offerta e nel valutare i prezzi, l'Appaltatore dovrà è tenuto a considerare le particolarità di esecuzione dell'Appalto e la circostanza che la medesima esecuzione dovrà avvenire senza interferire sulle attività degli uffici.
5. Nei prezzi unitari di Contratto si intendono compresi anche tutti gli oneri particolari, quali il frazionamento degli interventi per garantire il normale funzionamento degli uffici e il rispetto del piano di sicurezza ed emergenza della Stazione Appaltante. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad alcun compenso derivante dal frazionamento e dai tempi in cui il lavoro non potrà per tali necessità svolgersi.

Art. 44 – Piani di sicurezza e adempimenti ex D.Lgs 81/2008

1. I Lavori oggetto del presente Appalto, trattandosi di contratto aperto per lavori di manutenzione ordinaria ai sensi del comma 2 dell'art. 154 del d.P.R. 554/99, non sono godono di specifica determinazione a priori.
2. Gli oneri di sicurezza indicati nel bando, relativi sia agli Interventi a Canone che agli Interventi Extracanone, sono stati dunque stimati in base a previsioni statistiche e pronostiche, in considerazione del fatto che l'Appalto contemplerà la presenza di personale dell'Appaltatore nelle strutture della Stazione Appaltante per quanto concerne gli Interventi a Canone, e, per la parte relativa ai Lavori, sarà condotto mediante la realizzazione di diversi interventi di piccola e media entità, condotti singolarmente da un'unica impresa e inferiori ai 200 uomini giorno,

attuati nell'ambito degli immobili di cui all'art. 1, da attuarsi in luoghi nettamente separati tra loro e in tempi diversi.

3. Stante la natura dei Lavori, come sopra definita, e l'incertezza sulle entità ed ubicazioni dei medesimi, l'elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento avverrà solo in occasione degli specifici Interventi Extracanone per i quali sia necessaria in relazione alle caratteristiche della singola lavorazione, ai sensi dell'art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08.
4. In tale ultima ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà alla nomina di un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del comma 4 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08, il quale avrà l'onere di redigere il piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del medesimo D.Lgs. n. 81/08. Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere formulato in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/08, all'allegato XV del predetto Decreto, ed alle previsioni di cui agli artt. 2 e ss. del d.P.R. n. 222/03. La Richiesta di Intervento recherà il nominativo del coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, nonché il piano di sicurezza e coordinamento.
5. Qualora il piano di sicurezza e coordinamento non fosse necessario, nell'ambito della propria Proposta di Intervento l'Appaltatore dovrà trasmettere il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti. Tale piano dovrà essere redatto secondo le prescrizioni all'articolo 5 del d.P.R. n. 222/03, e sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
6. Ai fini della redazione del suddetto piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, nell'ambito della Richiesta di Intervento la Stazione Appaltante fornirà all'Appaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, consegnandogli il documento di valutazione dei rischi, il piano di evacuazione e di primo soccorso – gestione delle emergenze. Per redigere il suddetto piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire un sopralluogo presso tutti gli immobili in oggetto e a rilevarne gli eventuali rischi specifici, mediante compilazione di apposite schede da allegare al piano.
7. Sarà comunque onere dell'Appaltatore redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131, comma 2°, lettera c) del Codice dei Contratti, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità dell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei Lavori, il quale costituirà un allegato complementare al piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante o al piano di sicurezza sostitutivo redatto dal medesimo Appaltatore. Il piano dovrà essere redatto in conformità con l'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003. Esso costituisce adempimento per il cantiere in merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08, e all'assolvimento degli obblighi di aggiornamento delle misure di prevenzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. z), oltre che dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, commi 1, lett. b) e comma 3 del medesimo D.Lgs. n. 81/08. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento dei Lavori rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza dovrà essere allegato alla Proposta di Intervento dell'Appaltatore.
8. Il piano di sicurezza e coordinamento, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed il piano operativo di sicurezza dovranno essere redatti tenendo conto dei documenti e delle attività di cui al comma 4, e dovranno anche indicare le misure adottate per eliminare le interferenze con le attività proprie della Stazione Appaltante, in altri documenti ufficiali della Stazione Appaltante. Detti piani, una volta approvati dalla Stazione Appaltante, faranno parte del Contratto d'Appalto ai sensi del comma 3 dell'art. 131 del Codice dei Contratti.
9. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.
10. La Stazione Appaltante e l'Appaltatore, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono tenute a cooperare ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidano sull'attività oggetto del presente Appalto, e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, inclusi quelli della Stazione Appaltante, informandosi reciprocamente anche al fine di prevenire o eliminare i rischi

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei Lavori o comunque presenti presso le strutture nei quali sono eseguiti.

11. I piani di sicurezza previsti dal presente articolo dovranno trovare rigida osservanza da parte dell'Appaltatore, senza alcuna possibilità di variazione delle modalità esecutive ivi previste, in assenza di approvazione della Stazione Appaltante.

Art. 45 – Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza

1. Prima dell'approvazione dei piani o nel corso dell'esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto, al piano di sicurezza sostitutivo e al piano operativo di sicurezza, nei seguenti casi:
   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere con soluzioni alternative, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi dei propri rappresentanti per la sicurezza o a prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La Stazione Appaltante dovrà pronunciarsi entro 3 (tre) giorni lavorativi sulle richieste di modifica o integrazione avanzate dall'Appaltatore, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, in termini di accoglimento, rigetto o emenda delle proposte presentate. La decisione della Stazione Appaltante sarà vincolante per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
   a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intenderanno accolte;
   b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intenderanno rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e/o integrazioni non potrà in alcun modo dare accesso a variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e/o integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, troverà applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 del medesimo Decreto. Egli dovrà provvedere a propria cura e spese, con oneri inclusi nei prezzi di contratto stabiliti, alla logistica del cantiere e ai servizi delle maestranze in conformità dell'allegato XII del D.Lgs. 81/08, negli spazi eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante o in locali reperiti con oneri e a cura dell'Appaltatore medesimo.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/08, al d.P.R. n. 222/03 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei Lavori e secondo successive cadenze periodiche, a richiesta della Stazione Appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei Lavori.

5. Il piano di sicurezza sostitutivo, il piano operativo di sicurezza e il piano di sicurezza e coordinamento eventualmente redatto formano tutti parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
7. L'Appaltatore dovrà indicare nel piano sostitutivo e nei POS tutti i nominativi delle proprie figure per la sicurezza, i documenti attestanti la formazione e l'informazione del personale, il programma sanitario, il registro degli infortuni, le schede di sicurezza dei prodotti, la valutazione del rischio rumore. Alle maestranze dovranno essere forniti i dispositivi di protezione individuale con le relative istruzioni d'uso. Il Direttore Tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
8. L'Impresa esecutrice è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni normative specifiche per il lavoro intrapreso in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene, di assicurazione, di previdenza, di sicurezza e del piano di sicurezza, pena la sospensione dei lavori e l'eventuale rescissione del contratto. L'Appaltatore dovrà altresì attuare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature da lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e in condizioni per le quali non sono adatte
9. Tutti gli oneri per l'apprestamento delle suddette misure di sicurezza e per l'utilizzo di specifiche attrezzature e quelli necessari alla redazione e l'applicazione dei piani di sicurezza si intendono compresi nei prezzi tutti dei lavori e negli oneri di sicurezza previsti dal presente appalto e perciò a carico dell'Appaltatore senza possibilità di richieste aggiuntive.
10. Qualora siano da eseguire lavorazioni particolari che richiedano un piano di sicurezza specifico, sarà onere dell'Appaltatore redigerlo e sottoporlo al visto della Direzione Lavori, senza alcun onere aggiunto per la Stazione Appaltante.

Art. 47 – Obblighi dell'Appaltatore quale datore di lavoro

1. L'Appaltatore dovrà adottare nell'esecuzione dei lavori, quei provvedimenti e quelle cautele per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ai sensi delle norme previste dal D.Lgs. 81/08, dal Regolamento di attuazione e dal Capitolato generale.
2. Con riferimento all'art. 95 del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del medesimo Decreto e curano in particolare:
   a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
   b) la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
   c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
   d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
   e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
   f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
   g) la cooperazione tra datore di lavoro e lavoratori autonomi;
   h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
3. Con riferimento all'art. 96 del D. Lgs. n. 81/08, i datori di lavoro:
   a) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, se del caso previo coordinamento con il committente;
   b) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

4. Con riferimento all'art. 94 del D.Lgs. n. 81/08, i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
   a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge;
   b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge;
   c) si adeguano alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, ai fini della sicurezza.

CAPO X - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo, a scelta dell'Appaltatore.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
   a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
   b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
   c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto in copia autentica presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
      1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
      2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti.
   d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252/98; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
   a) ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
   b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
   c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore,

dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
   1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
   2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 44 del presente Capitolato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 49 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'Appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore.

Art. 50 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. A parziale deroga della norma di cui al comma 1, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi solo nel caso di subappalto di opere costituenti strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15 per cento dell'importo totale dei lavori, realizzati ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, come modificato dal Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152; in tale caso l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei Lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore principale.

CAPO XI - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51 - Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei Lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei Contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione Appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 52 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 49 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 53 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei Lavori, e in particolare:
   a) nell'esecuzione dei Lavori che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle

aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) l'Appaltatore è responsabile verso a Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) l'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i Lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i Lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore sia invitato a provvedervi ed entro quindici giorni non ottemperi o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo degli articoli: 18, comma 1, lettera u); 20, comma 3; 21, comma 1, lettera c); 26, comma 8; del Decreto Legislativo n. 81/08, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, lavoratori di imprese famigliari, professionisti, fornitori esterni e simili).
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 54 - Risoluzione del Contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
   a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
   b) qualora l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di

subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei Contratti;

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato, costituenti parte integrante del Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Supervisore, dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P., dal coordinatore per la sicurezza o da qualunque altro esponente della Stazione Appaltante;
k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08;
l) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
m) revoca o perdita di efficacia, in capo all'Appaltatore, dell'attestazione di qualificazione rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, necessaria per l'esecuzione dei lavori;
n) applicazione di penali, da parte dell'Istituto, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, Iva esclusa, nel corso della durata complessiva del Contratto;
o) ai sensi dell'art. 1454 c.c., qualora la Stazione Appaltante abbia intimato per iscritto all'Appaltatore l'adempimento di uno specifico obbligo, e l'Appaltatore non abbia ottemperato nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'intimazione.

2. Il Contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti, della perdita della sua capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a specifiche disposizioni di legge, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti.
3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il Contratto è risolto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
   a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei

lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
   1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
   2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
   3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO XII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55 - Ultimazione dei Lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine ultimo dei Lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appalatore, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di esecuzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a proprie spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 56 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei Lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei Lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato o nel Contratto.

Art. 57 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO XIII - NORME FINALI

Art. 58 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento Generale e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
   a) gli oneri ed obblighi presupposti o consequenziali rispetto alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi agli ordinativi emessi e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'Appaltatore dovrà richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere, e non dovrà né potrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
   b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di Contratto;
   c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
   d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Appalto e approvvigionati o eseguiti da altri operatori per conto della Stazione Appaltante, e per i quali competono all'Appaltatore medesimo a termini di Contratto le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero ricevuti dai materiali e manufatti suddetti dovranno essere risarciti a cura dello stesso Appaltatore;
   e) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati Lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale del cantiere, dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei Lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altri operatori. Da tali ultimi operatori, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
   f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altri operatori;
   g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei Lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi agli altri operatori che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
   h) l'esecuzione di un'opera a campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
   i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
   j) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, richiesto da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e da liquidarsi in base al solo costo del materiale;
   k) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione

Lavori. Nel caso di sospensione dei Lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualunque genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione;

l) l'adozione, nel compimento di tutti i Lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai Lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei Lavori.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai Lavori in esecuzione), eventualmente interessati direttamente o indirettamente dai Lavori, tutti i permessi necessari, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di ogni spesa per la sorveglianza e direzione degli operai dell'Appaltatore; per trasporto in cantiere dei materiali e delle attrezzature; per lo scarico, il sollevamento, l'eventuale accatastamento e distribuzione ai piani di posa dei materiali e delle attrezzature stesse; per eventuale magazzinaggio in cantiere in locale adatto messo a disposizione dall'Istituto (in caso di disponibilità di locali); per tutti gli approntamenti provvisori, richiesti dall'Istituto o eseguiti dall'appaltatore per esigenze proprie di lavorazione; per i rilievi, le misurazioni di tutti gli elementi occorrenti prima dell'esecuzione delle opere, restando l'Appaltatore l'unico responsabile delle misurazioni effettuate. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, e già compensate nei prezzi contrattuali, le seguenti incombenze:
   a) la pulizia del cantiere e di ogni zona di transito e di intervento giornaliera; in particolare si evidenzia che l'utilizzo delle zone di transito deve essere limitato alle strette necessità e per nessun motivo in dette zone possono essere lasciati materiali incustoditi. Inoltre, il transito di materiali ingombranti e arrecanti possibili rischi per il passaggio di persone non addette ai Lavori deve essere sempre in ogni caso segnalato e concordato con la Direzione Lavori e con il Dirigente dell'Ufficio interessato;
   b) le spese per la costruzione di scomparti o baracche quali depositi di materiali e spogliatoio operai;
   c) l'approntamento di idonei contenitori per il deposito dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, da caricare successivamente su automezzi per il trasporto alle Pubbliche Discariche;
   d) ogni e qualsiasi tassa e contributo necessari per l'esecuzione delle opere oggetto dell'Appalto;
   e) il provvisorio smontaggio di porte di accesso, di controsoffittature, di pavimenti sopraelevati, di corpi illuminanti, tramezzature mobili, *et similia*, e l'eventuale trasporto di essi in magazzini temporanei per proteggerli dai naturali deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi le lavorazioni in oggetto ed il successivo rimontaggio;
   f) la protezione mediante fasciature, coperture, *et similia* delle suppellettili, degli arredi, degli archivi e di tutte le parti degli impianti che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, *et similia*;
   g) l'adozione di tutti i provvedimenti, accorgimenti e cautele necessari al fine di evitare danneggiamenti, deterioramenti a qualunque parte dell'edificio (es.: pavimenti sopraelevati, controsoffitti, pareti mobili, tinteggiature, corpi illuminanti, infissi interni, arredi, apparecchiature elettroniche, *et similia*);
   h) l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutti quei provvedimenti e quelle cautele per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di furti o di danni di qualsiasi genere ricadrà sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei Lavori;
   i) la manutenzione e conservazione in perfetto stato di tutte le opere fino al collaudo definitivo, ivi compresa l'eliminazione di qualsiasi difetto di funzionamento, la sostituzione delle parti difettose e quanto altro necessario;

j) l'interesse dei capitali, l'alea sul costo dei materiali e della mano d'opera, restando pertanto a carico esclusivo dell'Appaltatore il rischio di minor guadagno ed anche di una perdita derivante da errato apprezzamento nel fare l'offerta o da circostanze o da evenienze più sfavorevoli di quelle previste o prevedibili;
k) l'onere delle complicazioni che, nella esecuzione delle opere comprese nel presente atto, conseguiranno dalla coesistenza in sito delle normali attività d'ufficio della Stazione, dalle relative difficoltà operative ed organizzative del cantiere e dai tempi in cui dovranno per necessità dell'Amministrazione svolgersi i lavori, tempi che includeranno anche giorni prefestivi e festivi.

4. L'Appaltatore dichiara quindi di non aver ragione di pretendere indennità speciali di nessun genere e si obbliga formalmente a svolgere i Lavori con la successione prescritta dal presente Capitolato secondo i tempi di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori, nell'intento di ottenere che tutte le opere oggetto del presente Appalto possano svolgersi con continuità, nei tempi e nei modi richiesti dalla Stazione Appaltante. Sono altresì già comprese nei prezzi contrattuali e quindi incluse nelle incombenze dell'appaltatore:
   a) la perfetta pulizia dei locali oggetto d'intervento all'esito dell'ultimazione delle opere, secondo le tempistiche indicate dalla Direzione dei Lavori, nonché l'obbligo di sgomberare completamente il cantiere dai materiali di rifiuto o dalle attrezzature contestualmente al completamento dei Lavori;
   b) le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale dipendente per quante volte occorra;
   c) le spese tutte per la direzione e la sorveglianza dei lavori, per quanto di competenza dell'Appaltatore;
   d) il pagamento delle spese di bollo e di registro inerenti gli atti di gestione dell'Appalto, dal giorno della consegna fino a quello di approvazione del collaudo;
   e) la responsabilità per danni causati a terzi per l'eventuale contemporanea presenza nell'edificio di persone non in rapporto con l'Appaltatore.
5. In particolare, dovrà essere prestata specifica cura per:
   a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere, dei cartelli di avviso e quanto altro potrà occorrere a scopo di sicurezza;
   b) la fornitura e l'uso dei segnali di avvertimento e sicurezza il tutto conforme al D.Lgs. 81/2008;
   c) la fornitura e l'eventuale posa in opera di quanto occorre per attuare le misure collettive ed individuali di protezione;
   d) la regolare manutenzione degli ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;
   e) l'adozione di tutte quelle misure per ridurre al minimo i disagi dovuti alle polveri, al rumore, ai fumi. Nel caso specifico, le lavorazioni che provocano rumori elevati ed analoghi disagi dovranno essere preventivamente segnalate ed eseguite possibilmente nelle ore pomeridiane, o nei giorni prefestivi e festivi, previi accordi con la D.L. e il Dirigente l'Ufficio interessato.
   f) la segregazione delle zone di intervento con materiali compatibili agli ambienti e uffici circostanti al fine di evitare danni, polveri ed altri disturbi alle zone limitrofe.

Art. 59 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
   a) ad intervenire ed effettuare le misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
   b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
   c) a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
   d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

2. L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti dalle escavazioni che non devono essere trasportati e regolarmente conferiti a discarica, secondo l'insindacabile indicazione discrezionale del direttore dei lavori, dovranno essere accatastati in sito, nei luoghi esatti che saranno indicati dalla medesima direzione dei lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto, i materiali provenienti dalle demolizioni che non devono essere trasportati e regolarmente conferiti a discarica, secondo l'insindacabile indicazione discrezionale del Direttore dei Lavori, dovranno essere trasportati e regolarmente accatastati nei luoghi esatti che saranno indicati dalla medesima Direzione Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 61 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 203 dell'8 maggio 2003.

Art. 62 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, intendendosi per cantiere l'area esclusiva in cui sta operando l'Appaltatore a seguito di ordine di servizio per l'esecuzione della specifica lavorazione.

Art. 63 – Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre sul luogo di ciascun intervento della durata maggiore di 1 giorno un cartello di cantiere indicatore, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL.

Art. 64 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei Lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei Lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei Lavori, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, vi sia un incremento degli oneri predetti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui Lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), secondo le disposizioni di legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Cap. A - PREMESSA

Ufficio Tecnico competente dell'istituto
La gestione del presente appalto compete al Coordinamento Generale Tecnico-Edilizio - Ufficio IX° - Via Ciro il Grande n. 21 - 00144 ROMA (EUR) - che provvederà anche alla Direzione dei lavori.

Visita di sopralluogo
Le ditte, prima della presentazione dell'offerta, dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso gli stabili oggetto della manutenzione. Per l'effettuazione di detto sopralluogo occorre rivolgersi, all'Ufficio IX° del Coordinamento Generale Tecnico Edilizio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, n. telef. 06-59054175 (Arch. Angelo Placidi), 06-59053357 (Geom. Pietro Mei), 0659053943 (Geom. Massimo Natale), 06-59053353 (segreteria), per concordare l'ora e la data del sopralluogo.

Il termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo resta fissato in tre giorni lavorativi prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. Al termine della presa visione dei luoghi sarà rilasciata la relativa attestazione che dovrà essere obbligatoriamente inserita nel plico dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Cap. B - MODO DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Contabilità
Sono a carico della ditta le spese necessarie alla esecuzione e gestione della contabilità. Pertanto sarà onere della ditta mettere a disposizione della D.L., prima dell'inizio lavori, almeno due copie degli elenchi prezzi precedentemente richiamati sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire alla Direzione Lavori, senza oneri aggiuntivi, i prezziari di riferimento in versione cartacea e informatica della DEI relativi a: Architettura Finitura Interni, Impianti elettrici, Nuove Costruzioni, Recupero Ristrutturazione Manutenzione, Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente, Impianti Tecnologici; editi al momento dell'inizio dell'appalto. Il tutto, a fine lavori resterà di proprietà dell'Istituto.

Modalità generali di esecuzione dei lavori
Per gli adempimenti relativi all'appalto in oggetto sarà posto a disposizione della Ditta appaltatrice un locale nei piani cantinati quale punto di appoggio per le maestranze e quale piccolo magazzino. Qualora tale locale non sia disponibile sarà onere della Ditta, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, approntare idoneo container negli spazi definiti dal D.L..

Per il tiro in alto dei materiali la Ditta dovrà far uso esclusivo di tiri, la cui installazione rientra negli obblighi della ditta stessa ed il relativo onere è ricompreso nei prezzi delle singole voci, con tutte le precauzioni per non danneggiare i manufatti. Qualora sia concesso alla ditta di usufruire dei montacarichi dell'Istituto la stessa si renderà responsabile in solido degli eventuali danni che le sue maestranze dovessero arrecare agli stessi così come dovrà provvedere ad eseguirne la pulizia.

La Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad ogni opera provvisionale necessaria (segregazione degli ambienti di lavoro, ponteggi, tiri in alto ed in basso, cartellonistica di

segnalazione), a ritirare ed a trasportare ogni volta alle pubbliche discariche i materiali di risulta o quelli sostituiti nonché all'installazione di appositi contenitori per il momentaneo deposito degli stessi.

Nei prezzi offerti è da intendersi compreso anche l'onere di discarica relativo ai rifiuti tossici e speciali la cui eventuale rimozione dovrà avvenire nel rispetto delle norme in vigore.
E' fatto assoluto divieto, alla Ditta stessa, di depositare i suddetti materiali nelle aree di transito, di servizio e sui terrazzi di pertinenza dell'INPS. In caso di inadempienza sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni infrazione ed altrettanto per ogni giorno di ritardo nell'allontanamento dei suddetti materiali.

Tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto sopra, come pur quelle per l'espletamento delle pratiche e per l'ottenimento di ogni permesso di qualsiasi tipo sono da intendersi inclusi nel prezzo offerto e pertanto a cura e spese dell'appaltatore.

L'appaltatore sarà sempre responsabile della applicazione della normativa vigente in materia antinfortunistica e sarà altresì responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Ove nel corso del presente appalto dovessero intervenire variazioni della normativa concernente l'appalto l'appaltatore dovrà informarne l'Istituto anche per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo. L'appaltatore è responsabile - a norma di legge - per quanto possa accadere per negligente servizio o per mancata o cattiva esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è, altresì, responsabile del continuo e regolare funzionamento degli impianti igienico-sanitari che devono risultare in ogni momento idonei alle finalità tecnologiche preordinate e dovrà farsi parte diligente assumendo l'iniziativa di effettuare tutti i controlli e prospettare le modifiche che ritenga utili ed opportune.

L'appaltatore riconosce essere di sua esclusiva spettanza ed iniziativa l'adozione dei mezzi opportuni, per evitare qualsiasi danno alle persone ed alle cose nella esecuzione dei lavori e nel funzionamento degli impianti e pertanto esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso gli agenti ed operai da essa dipendenti e verso terzi - ivi compresi anche i dipendenti dello Istituto - per infortuni e danni che possano verificarsi in conseguenza del presente appalto - quale che sia la natura e la causa.

Qualunque irregolarità danneggiamento o manomissione che si verificherà negli impianti dovrà essere segnalata tempestivamente alla Direzione Lavori e comunque dovranno essere adottate tempestivamente da parte dell'appaltatore tutti gli interventi tecnici atti a limitare i danni conseguenti.

Campioni
Le modalità di approntamento e le norme per la presentazione e la designazione dei campioni delle varie qualità di lavori e di materiali da impiegare risultano determinate come segue:
L'Istituto si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta le campionature di materiali o di lavorazioni;
I campioni richiesti dovranno essere depositati, a cura e spese della Ditta, nei modi e nei luoghi che l'Istituto indicherà;
Tutti i prodotti impiegati dovranno essere di primarie case produttrici che siano provviste, se esistenti, di certificazione ISO 9000/2000 e di tutte le certificazioni e omologazioni previste dalla vigente normativa;
La Ditta dovrà fornire per lo stesso prodotto campionature di più marche;
La D.L. potrà accettare o meno, a suo insindacabile giudizio, i campioni presentati;
Oltre ai prodotti dovranno essere presentate le schede di sicurezza e le schede tecniche dei prodotti.
I campioni trattenuti in deposito dalla Direzione dei Lavori saranno quelli corrispondenti a materiali e lavorazioni aventi effettivo impiego nell'esecuzione delle opere: detti campioni saranno restituiti solo dopo l'avvenuta certificazione di regolare esecuzione.

Cap. C - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Scavi in Genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

Rilevati e Rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

Riempimenti con Misto Granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Murature in Genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m², rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del muro stesso
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m², intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

Murature in Pietra da Taglio
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

Conglomerato Cementizio Armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

Solai
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagata al metro quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.

Controsoffitti
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.

Vespai
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.

Pavimenti
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.

Rivestimenti di Pareti.
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali.
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento

dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

Intonaci.
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m², valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Tinteggiature, Coloriture e Verniciature.
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.
  E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sarà computato due volte e mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensato anche la coloritura della superficie non in vista.
  Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

Infissi di Legno.
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.
Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
Infissi di Alluminio.
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
Lavori di Metallo.
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
Tubi Pluviali.
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al punto relativo ai "*Lavori in Metallo*"e con tutti gli oneri di cui sopra.
Impianti Termico, Idrico-Sanitario, Antincendio, Gas, Innaffiamento

a) Tubazioni e canalizzazioni.
   Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio.
   Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.
   - Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali.
     Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali.
   - Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
   - Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera,

comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.
- I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verrà effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali.
  Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del peso. E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature.

- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle della Ditta costruttrice (watt).
  Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno.
- I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle della Ditta costruttrice.
  Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta.
- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile.
  Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.
- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
  Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla capacità.
  Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla capacità del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.
- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai rispettivi cataloghi delle Ditte costruttrici.
  Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento.
- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in relazione della portata dell'aria.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.

- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza.
  Sono compresi i materiali di collegamento.
- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per il numero di ranghi.
  Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento.
- I condizionatori monoblocco, le unità di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica.
  Sono compresi i materiali di collegamento.
- I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialità resa.
  Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
- Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.
  Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di collegamento.
- I gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacità.
- I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello strato coibente.
  Le valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m² cadauna.
- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni.
  Sono compresi i materiali di tenuta.
- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e dimensioni.
  Sono compresi i materiali di tenuta.
- I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.

Impianti Elettrico e Telefonico

a) Canalizzazioni e cavi.

- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.
  Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
  Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
  Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi oltre tale sezione.
- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
  Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di:
  - superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
  - numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
  Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
  a) il numero dei poli;
  b) la tensione nominale;
  c) la corrente nominale;
  d) il potere di interruzione simmetrico;
  e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialità.
  Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

Impianti Ascensori e Montacarichi.
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni di mano d'opera specializzata necessari per dare l'impianto completo e funzionante.

Opere di Assistenza agli Impianti.
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni;
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della mano d'opera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di lavoro.

Manodopera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

Noleggi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Trasporti.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, _____

L'APPALTATORE L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto: Art. 1 (*Oggetto dell'Appalto e modalità generali di esecuzione*), Art. 2 (*Ammontare dell'Appalto*), Art. 3 (*Modalità di stipula del Contratto*), Art. 4 (*Declaratoria dell'Appalto*), Art. 5 (*Omnicomprensività dei prezzi*), Art. 6 (*Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto*), Art. 7 (*Documenti che fanno parte del Contratto), Art. 8 (Disposizioni particolari riguardanti l'Appalto*), Art. 9 (Fallimento dell'Appaltatore), Art. 10 (*Esponenti della Stazione Appaltante e relative attribuzioni*), Art. 11 (*Esponenti dell'Appaltatore e domicilio del medesimo*), Art. 12 (*Norme generali sui materiali, i componenti e l'esecuzione*), Art. 13 (*Convenzioni europee in materia di valuta e termini*), Art. 14 (*Consegna e inizio dei Lavori*), Art. 15 (*Interventi Extracanone*), Art. 16 (*Servizi Funzionali e Accessori. Interventi a Canone*), Art. 17 (*Proroghe*), Art. 18 (*Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori*), Art. 19 (*Sospensioni ordinate dal R.U.P.*), Art. 20 (*Penali in caso di ritardo*), Art. 21 (*Modalità di esecuzione dell'Appalto*), Art. 22 (*Inderogabilità dei termini di esecuzione*), Art. 23 (*Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini*), Art. 24 (*Anticipazione*), Art. 25 (*Remunerazione degli Interventi a Canone e variazioni del Canone*), Art. 26 (*Remunerazione degli Interventi Extracanone*), Art. 27 (*Pagamenti a saldo*), Art. 28 (*Ritardi nel pagamento delle rate di acconto*), Art. 29 (*Ritardi nel pagamento della rata di saldo*), Art. 30 (*Revisione dei corrispettivi dell'Appalto*), Art. 31 (*Cessione del Contratto e cessione dei crediti*), Art. 32 (*Lavori a misura*), Art. 33 (*Lavori a corpo*), Art. 34 (*Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera*), Art. 35 (*Cauzione provvisoria*), Art. 36 (*Cauzione definitiva*), Art. 37 (*Riduzione delle garanzie*), Art. 38 (*Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore*), Art. 39 (*Varianti*), Art. 40 (*Lavori eccedenti l'importo contrattuale*), Art. 41 (*Prezzi applicabili a lavorazioni o materiali non previsti nei prezzati del Contratto*), Art. 42 (*Norme di sicurezza generali*), Art. 43 (*Sicurezza sul luogo di lavoro*), Art. 44 (*Piani di sicurezza e adempimenti* ex *D.Lgs. 81/2008*), Art. 45 (*Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza*), Art. 46 (*Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza*), Art. 47 (*Obblighi dell'Appaltatore quale datore di lavoro*), Art. 48 (*Subappalto*), Art. 49 (*Responsabilità in materia di subappalto*), Art. 50 (*Pagamento dei subappaltatori*), Art. 51 (*Accordo bonario e transazione*), Art. 52 (*Definizione delle controversie*), Art. 53 (*Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera*), Art. 54 (*Risoluzione del Contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori*), Art. 55 (*Ultimazione dei Lavori e gratuita manutenzione*), Art. 56 (*Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione*), Art. 57 (*Presa in consegna dei lavori ultimati), Art. 58*

(Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), Art. 59 (*Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore), Art. 60 (Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione*), Art. 61 (*Utilizzo di materiali recuperati o riciclati*), Art. 62 (*Custodia del cantiere*), Art. 63 (*Cartello di cantiere*), Art. 64 (*Spese contrattuali, imposte, tasse*).

Roma, _____ L'appaltatore

_____